

66-bis.

Allegato A-bis

**DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA
COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA**

INDICE

DISEGNO DI LEGGE N. 1568 (*Emendamenti all'articolo 1*).

DISEGNO DI LEGGE: DELEGA AL GOVERNO PER LA RAZIONALIZZAZIONE E LA REVISIONE DELLE DISCIPLINE IN MATERIA DI SANITÀ, DI PUBBLICO IMPIEGO, DI PREVIDENZA E DI FINANZA TERRITORIALE

(APPROVATO DAL SENATO) (1568)

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

1. Al fine di ridurre il disavanzo del bilancio dello Stato e promuovere un concreto e progressivo disarmo unilaterale corrispondente anche alla nuova situazione creatasi sul piano internazionale con la dissoluzione del patto di Varsavia, il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge un decreto legislativo mirante a ridurre del 20 per cento le spese previste dallo stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1993 (tabella 12) del bilancio dello stato legislazione vigente: decurtando prevalentemente le spese previste nei capitoli corrispondenti alle seguenti voci del codice economico di tale bilancio (allegato n. 1): 04.01.04 « Armi, materiale bellico e infrastrutture militari », 04.03.04 « compresi per incarichi speciali », 04.03.07 « spese riservate », 04.03.08 « studi indagini, rilevazioni e statistiche », 04.04.00 « servizi meccanografici ed elettronici », 04.09.01 « spese di rappresentanza », 04.09.04

« spese per convegni, mostre, eccetera »; 04.09.05 « relazioni pubbliche, eccetera »; 04.09.06 « spese per concorsi, eccetera »; 04.09.10 « spese per pubblicità »; nonché alle voci della categoria X (« beni ed opere immobiliari, eccetera »); e della categoria XI (« beni mobili, macchine ed attrezzature, eccetera »); nonché le spese previste nei capitoli delle seguenti voci del codice funzionale (allegato n. 2): 02.01.07 « servizi speciali »; 02.01.08 « ammodernamento e rinnovamento della difesa »; 02.02.02 « armi e armamenti terrestri »; 02.02.03 « servizi speciali »; 02.02.04 « ammodernamento e rinnovamento della difesa »; 02.03.02 « costruzioni, armi e armamenti navali »; 02.03.04 « armamenti aeronautici e spaziali »; 02.04.03 « difesa aerea »; 02.04.05 « rinnovamento della difesa »; 07.02.03 « ricerca scientifica in materia militare »; e decurtando le spese previste dai capitoli inclusi nell'allegato 3 (« somme destinate alla ricerca scientifica e tecnologica »).

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 al fine dell'espressione del parere da parte delle commissioni permanenti competenti per la materia di cui al presente articolo. Le commissioni si esprimono entro quindici giorni dalla data di trasmissione.

1. 98. Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini Canavesi, Bolognesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Giannotti, Sarritzu.

Sopprimerlo.

1. 12.

Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini Canavesi, Bolognesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Giannotti, Sarritzu.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

(Sanità).

1. Ai fini della ottimale e razionale utilizzazione delle risorse destinate al Servizio sanitario nazionale, del perseguimento della migliore efficienza del medesimo a garanzia del cittadino, di equità distributiva e del contenimento della spesa sanitaria, con riferimento all'articolo 32 della Costituzione, assicurando a tutti i cittadini il libero accesso alle cure e la gratuità del servizio, il Governo della Repubblica, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché le organizzazioni sindacali degli operatori del Servizio sanitario nazionale e le rappresentanze delle associazioni del volontariato in difesa del diritto alla salute operanti a livello nazionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo sottopone il piano sanitario nazionale con valenza triennale al Parlamento per l'approvazione con atto non legislativo, ai sensi della legge 23 ottobre 1985, n. 595. I piani successivi sono presentati dal Governo con la stessa procedura entro il 31 marzo di ogni triennio e sono approvati dal Parlamento entro il 30 giugno successivo.

2. In caso di mancata presentazione da parte del Governo del piano sanitario nazionale entro i termini di cui al comma 1, le Camere approvano un documento di indirizzo che stabilisce principi e criteri direttivi del piano stesso ed indi-

vidua l'organismo che dovrà predisporre lo schema da sottoporre all'approvazione del Parlamento.

3. In caso di mancata approvazione del piano sanitario nazionale da parte del Parlamento entro novanta giorni dalla data di presentazione, il Governo è autorizzato a dare immediata attuazione al piano.

4. Il piano sanitario nazionale deve determinare:

a) i livelli uniformi delle prestazioni, che devono essere comunque garantiti a tutti i cittadini;

b) gli *standard* di organizzazione e di attività;

c) i criteri per il riequilibrio tra le diverse aree del Paese e tra i diversi settori del Servizio sanitario nazionale, con particolare riguardo alla prevenzione.

5. Il piano sanitario nazionale deve tenere conto delle disposizioni in materia di *standard* di organizzazione e di attività.

6. Le regioni e le province autonome entro novanta giorni dalla data di approvazione del piano sanitario nazionale, predispongono o adeguano i propri piani sanitari regionali uniformandoli alle indicazioni del piano sanitario nazionale. In caso di inosservanza da parte delle regioni o delle province autonome dei termini perentori sopra indicati, la quota del Fondo sanitario interregionale di parte corrente è trasferita alla regione o provincia autonoma in misura uguale alla corrispondente quota del Fondo sanitario nazionale di parte corrente attribuita per l'esercizio 1991 incrementato del solo tasso di inflazione programmata. In caso di omissione, da parte degli organi regionali o delle province autonome, degli adempimenti previsti dal piano sanitario nazionale, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della sanità, dispone il compimento degli atti relativi in

sostituzione dell'amministrazione regionale o della provincia autonoma.

1. 97.

Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini Canavesi, Bolognesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Giannotti, Sarritzu.

Sopprimere il comma 1.

1. 13.

Conti.

Al comma 1, all'alinea, sopprimere le parole: ottimale e.

1. 14.

Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini Canavesi, Bolognesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Giannotti, Sarritzu.

Al comma 1, all'alinea, dopo la parola: risorse aggiungere le seguenti: , per l'attuazione di principi contenuti nella legge 13 dicembre 1978, n. 833 e successive modifiche attraverso il Servizio sanitario nazionale.

1. 3.

Giuntella.

Al comma 1, all'alinea, sostituire la parola: cittadino con la seguente: utente.

1. 15.

Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini Canavesi, Bolognesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Giannotti, Sarritzu.

Al comma 1, all'alinea, sostituire le parole: del contenimento con le seguenti: della razionalizzazione.

1. 16.

Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini Canavesi, Bolognesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Giannotti, Sarritzu.

Al comma 1, all'alinea, sopprimere le parole: nei limiti e secondo i criteri previsti dalla normativa vigente in materia.

1. 99.

Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini Canavesi, Bolognesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Giannotti, Sarritzu.

Al comma 1, all'alinea, sopprimere le parole: nei limiti e.

1. 73.

Giannotti, Trupia, Caccavari, Beebe Tarantelli, Augusto Battaglia, Pollastrini, Iannelli, Perinei, Solaroli, Soriero, Silvio Mantovani, Castagnola, Campatelli, Vozza.

Al comma 1, all'alinea, sopprimere le parole: nei limiti e.

1. 20.

Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini Canavesi, Bolognesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Giannotti, Sarritzu.

Al comma 1, all'alinea, dopo la parola: secondo aggiungere le seguenti: i principi e.

1. 21.

Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini Canavesi, Bolognesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Giannotti, Sarritzu.

Al comma 1, all'alinea, sostituire la parola: sentita con le seguenti: d'intesa con.

1. 100.

Crucianelli, Marino, Guerra, Garcarino, Muzio, Calini Canavesi, Bolognesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Giannotti, Sarritzu.

Al comma 1, all'alinea, sostituire la parola: sentita con le seguenti: di concerto con.

1. 22.

Crucianelli, Marino, Guerra, Garcarino, Muzio, Calini Canavesi, Bolognesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Giannotti, Sarritzu.

Al comma 1, all'alinea, sostituire le parole: novanta giorni con le seguenti: centottanta giorni.

1. 102.

Crucianelli, Marino, Guerra, Garcarino, Muzio, Calini Canavesi, Bolognesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Giannotti, Sarritzu.

Al comma 1, all'alinea, sostituire le parole: uno o più decreti legislativi, con le seguenti: un decreto legislativo di razionalizzazione e di controllo della spesa per il settore della pubblica amministrazione, di miglioramento dell'efficacia e della produttività del pubblico impiego mediante una sua riorganizzazione.

1. 101.

Crucianelli, Marino, Guerra, Garcarino, Muzio, Calini Canavesi, Bolognesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Giannotti, Sarritzu.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

1. 103.

Crucianelli, Marino, Guerra, Garcarino, Muzio, Calini Canavesi, Bolognesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Giannotti, Sarritzu.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) a partire dal gennaio 1993 e non oltre il 1995 il Governo emana norme atte a garantire la fiscalizzazione completa degli oneri contributivi di malattia, attraverso il meccanismo di una imposta regionale sul valore aggiunto di impresa, prevedendo contestualmente l'autonomia impositiva generale e specifica delle regioni.

1. 27.

Bettin, Rutelli, Giuliani.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) a partire dal gennaio 1993 e non oltre il 1995 il Governo emana norme atte a garantire la fiscalizzazione completa degli oneri contributivi di malattia, attraverso il meccanismo di una imposta regionale sul valore aggiunto di impresa, prevedendo contestualmente l'autonomia impositiva generale e specifica delle regioni.

1. 75.

Giannotti, Trupia, Caccavari, Beebe Tarantelli, Battaglia, Pollastrini, Iannelli, Perinei, Solaroli, Soriero, Silvio Mantovani, Castagnola, Campatelli, Vozza.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) realizzare la fiscalizzazione completa degli oneri contributivi, quale si-

stema di finanziamento a regime, da attuare a partire dal 1993 per completarsi entro e non oltre il 1995. Per quanto riguarda l'attuale regime dei *tickets*, esso deve essere interamente riconsiderato in funzione di una diversa disciplina del settore farmaceutico, ed in particolare deve essere rivisto il prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale.

1. 106.

Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini Canavesi, Bolognesi, Azzolina, Albertini Renato, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Giannotti, Sarritzu.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) è soppressa qualsiasi partecipazione a carico dei cittadini per tutte le prestazioni sanitarie erogate dal Servizio sanitario nazionale e/o dalle strutture sanitarie private con esso convenzionate. Entro il 30 dicembre 1992 il Ministro della sanità, avvalendosi della Commissione consultiva del farmaco e sulla base delle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità, provvede alla revisione del prontuario farmaceutico riclassificando i farmaci nelle seguenti tre fasce: A - farmaci necessari la cui efficacia sia rigorosamente scientificamente documentata; B - farmaci la cui efficacia sia rigorosamente scientificamente documentata ma superflui o "di conforto"; C - farmaci la cui efficacia non è stata rigorosamente scientificamente documentata ma inutili o potenzialmente dannosi. Per i farmaci delle predette fasce B e C per il primo anno la partecipazione dei consumatori è del 50 per cento per il secondo anno è del 75 per cento, oltre il terzo anno il costo è a totale carico dell'assistito. I medici di famiglia gestiscono le attività sanitarie a favore dei propri assistiti sulla base di un *budget* assegnato a ciascun medico calcolato sulla spesa media di un cittadino per la medicina di base nell'anno precedente aumentata del tasso

d'inflazione reale moltiplicato il numero degli assistiti a carico e corretto dalla incidenza della popolazione ultrasessantacinquenne. I medici di famiglia che per due gestioni consecutive superano il *budget* prefissato di oltre 3 per cento sono esclusi automaticamente dal rapporto di convenzione con il Servizio sanitario nazionale. I medici di famiglia operano sulla base di protocolli di diagnosi e di cura elaborati da una Commissione nazionale operante presso il Ministero della sanità di cui fanno parte un farmacologo, due rappresentanti dei medici di famiglia, due primari ospedalieri e due titolari di cattedra universitaria di clinica medica. I componenti della Commissione sono estratti a sorte dai rispettivi ruoli ed elenchi professionali. I medici di famiglia possono gestire nel loro ambulatorio le diverse fasi della prenotazione e della erogazione delle prestazioni di medicina specialistica avvalendosi di specialisti convenzionati con il Servizio sanitario nazionale.

1. 104.

Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini Canavesi, Bolognesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Giannotti, Sarritzu.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) è soppressa qualsiasi partecipazione a carico dei cittadini per tutte le prestazioni sanitarie erogate dal Servizio sanitario nazionale e/o dalle strutture sanitarie private con esso convenzionate. Entro il 30 dicembre 1992 il Ministro della sanità, avvalendosi della Commissione consultiva del farmaco e sulla base delle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità, provvede alla revisione del prontuario farmaceutico riclassificando i farmaci nelle seguenti tre fasce: A - farmaci necessari la cui efficacia sia rigorosamente scientificamente documentata; B - farmaci la cui efficacia sia rigo-

rosamente scientificamente documentata ma superflui o « di conforto »; C — farmaci la cui efficacia non è stata rigorosamente scientificamente documentata ma inutili o potenzialmente dannosi. Per i farmaci delle predette fasce B e C di cui al precedente comma 1 per il primo anno la partecipazione dei consumatori è del 50 per cento per il secondo anno è del 75 per cento, oltre il terzo anno il costo è a totale carico dell'assistito. I medici di famiglia gestiscono le attività sanitarie a favore dei propri assistiti sulla base di un budget assegnato a ciascun medico calcolato sulla spesa media di un cittadino per la medicina di base nell'anno precedente aumentata del tasso d'inflazione reale moltiplicato il numero degli assistiti a carico e corretto dalla incidenza della popolazione ultrasessantacinquenne. I medici di famiglia che per due gestioni consecutive superano il budget prefissato di oltre 3 per cento sono esclusi automaticamente dal rapporto di convenzione con il Servizio sanitario nazionale. I medici di famiglia operano sulla base di protocolli di diagnosi e di cura elaborati da una Commissione nazionale operante presso il Ministero della sanità di cui fanno parte un farmacologo, due rappresentanti dei medici di famiglia, due primari ospedalieri e due titolari di cattedra universitaria di clinica medica. I componenti della Commissione sono estratti a sorte dai rispettivi ruoli ed elenchi professionali. I medici di famiglia possono gestire nel loro ambulatorio le diverse fasi della prenotazione e della erogazione delle prestazioni di medicina specialistica avvalendosi di specialisti convenzionati con il Servizio sanitario nazionale.

1. 105.

Crucianelli, Marino, Guerra, Garcarino, Muzio, Calini Canavesi, Bolognesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Giannotti, Sarritzu.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) abolizione della disciplina di ticket e riordino della disciplina dei prelievi contributivi di cui all'articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e successive modificazioni ed integrazioni sulla base del principio della capacità contributiva attraverso la istituzione di una aliquota aggiuntiva IRPEF, per scaglioni di reddito, annualmente rivalutabile in base al tasso di inflazione programmato, le aliquote saranno progressive. Le somme incassate a titolo di contributo per il servizio sanitario nazionale verranno attribuite alle regioni e alle province autonome in base alle esigenze finanziarie scaturenti dalla programmazione di loro competenza sulla base di un bilancio preventivo annuale di spesa di concerto con il Ministero della sanità e la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. I lavoratori dipendenti potranno delegare il datore di lavoro per il versamento mensile del contributo con trattenuta diretta sulla retribuzione. L'aliquota aggiuntiva IRPEF per contributo al Servizio sanitario nazionale è deducibile dal reddito.

1. 108.

Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini Canavesi, Bolognesi, Azzolina, Albertini Renato, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Giannotti, Sarritzu.

Al comma 1, lettera a), premettere le parole: fino alla completa fiscalizzazione del finanziamento.

1. 107.

Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini Canavesi, Bolognesi, Azzolina, Albertini Renato, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Giannotti, Sarritzu.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: dei ticket con le seguenti: delle tariffe sui medicinali e sulle prestazioni sanitarie.

1. 23.

Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini Canavesi, Bolognesi, Azzolina, Albertini Renato, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Giannotti, Sarritzu.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: dei ticket con le seguenti: delle quote sui medicinali e sulle prestazioni sanitarie.

1. 24.

Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini Canavesi, Bolognesi, Azzolina, Albertini Renato, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Giannotti, Sarritzu.

Al comma 1, lettera a) sopprimere le parole da: anche attraverso fino alla fine della lettera.

Conseguentemente dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

Sono abrogati: l'articolo 8 del regio decreto del 26 agosto 1937, n. 1706, l'articolo 5, comma 4, della legge 24 luglio 1978, n. 388, l'articolo 7 della legge 25 marzo 1985, n. 121; l'articolo 5, comma 34, della legge 8 marzo 1983, n. 53; l'articolo 5, comma 1 della legge 24 aprile 1980, n. 146; l'articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1985, n. 440; l'articolo 1 della legge 27 febbraio 1978, n. 38; l'articolo 74, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; l'articolo 65 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269; l'articolo 111, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 103, comma 3, del decreto del

Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 65, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 33, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 10, comma 1 T, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 10, comma 1 N, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 8, comma 2, della legge 8 novembre 1986, n. 752; l'articolo 10-bis, Allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642; l'articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; l'articolo 3, comma 4 L. A del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; l'articolo 34-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 70, comma 5 del testo unico 30 marzo 1990, n. 76; l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 65, comma 2 L. A del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e l'articolo 3 comma 1 della legge 11 dicembre 1990, n. 381; l'articolo 12, comma 1, 2 della legge 30 aprile 1985, n. 163 nonché l'articolo 65, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e l'articolo 2, comma 4 del decreto-legge 2 dicembre 1986, n. 69; l'articolo 33, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 22 maggio 1990, n. 120, nonché l'articolo 6, comma 1 del decreto-legge 21 luglio 1990, n. 192 e l'articolo 6, comma 1 del decreto-legge

15 settembre 1990, n. 261; l'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 20 novembre 1987, n. 474; l'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8; l'articolo 14, comma 5, della legge 1° marzo 1986, n. 64; l'articolo 101, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1978, n. 218; l'articolo 34-bis, comma 1 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69 (legge n. 154); l'articolo 8, comma 34, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

1. 57.

Calderoli, Arrighini, Terzi.

Al comma 1, lettera a) sopprimere le parole da: anche attraverso fino alla fine della lettera.

1. 28.

Bettin, Rutelli, Giuliari.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: anche fino alla fine della lettera.

Conseguentemente, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

a-bis) L'attuale regime dei ticket è abrogato. Il prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale è riformulato entro il 31 marzo 1993 dalla Commissione unica del farmaco che si avvale delle linee guida contenute nei numeri 1), 2), 3), 4) e 5) della presente lettera —:

1) Il prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale segue la classificazione internazionale dei medicinali ATC;

2) il prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale include i farmaci rispondenti ad esigenze primarie di terapia e la cui efficacia è riconosciuta dalla comunità scientifica internazionale;

3) A partire dal 1° gennaio 1993, prodotti di nuova registrazione sono ammessi all'inclusione nel prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale

solo se: a) rispondono alle caratteristiche di comprovata efficacia di cui al punto 2) e b) siano innovativi dal punto di vista terapeutico. I prodotti di nuova registrazione per i quali sono già disponibili altri farmaci nel prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale saranno inclusi solo se il loro prezzo al pubblico non è superiore a quello dei farmaci già disponibili al 31 marzo 1993;

4) Per quanto attiene al regime di dispensazione, i farmaci del prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale sono suddivisi in due fasce, la prima (fascia A) esente da compartecipazione alla spesa da parte dell'assistito (*ticket*) e la seconda (fascia B) per la quale le regioni sono autorizzate a mettere in atto provvedimenti di contenimento di possibili fenomeni di uso incongruo o iperconsumo, compresa la possibilità di stabilire un *ticket* moderatore a carico di tutti i cittadini senza esenzioni. La fascia A includerà tutti i farmaci di comprovata efficacia idonei ad assicurare la corrispondenza alle esigenze terapeutiche o la soppressione di malattie di particolare rilevanza clinica e sociale e non suscettibili di usi incongrui, quali:

a) i farmaci attualmente classificati come salvavita (attuale fascia A);

b) i farmaci attualmente collocati nella fascia B del *ticket* (30 per cento);

c) i farmaci di comprovata efficacia dell'attuale fascia C del *ticket* (50 per cento) indicati per il trattamento dell'ipertensione, dell'asma bronchiale, dell'insufficienza cardiaca congestizia;

d) i farmaci generici della Farmacopea Ufficiale (Formulario Nazionale). La fascia B è costituita dai farmaci attualmente collocati nella fascia C di comprovata efficacia i quali, benché destinati a patologie clinicamente rilevanti, siano suscettibili di prescrizione incongrua;

5) Sono esclusi dal prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale:

a) i farmaci aventi un ruolo terapeutico complementare nel trattamento di

forme morbose clinicamente rilevanti per le quali il prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale comunque assicura il trattamento principale con i farmaci delle fasce A o B;

b) i farmaci destinati al trattamento di supporto di disturbi degenerativi principalmente legati della senescenza per i quali comunque la scienza medica non offre ancora una valutazione di efficacia;

c) i farmaci principalmente indirizzati al trattamento di patologie minori. In particolare, saranno esclusi dal prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale i preparati topici dermatologici, otologici, ginecologici, oftalmologici (fatti salvi i chemio-antibiotici e i cortisonici, da destinare alla fascia B); tutti i broncopolmonari esclusi gli antiasmatici; i capillaroprotettori e i venotropi; i vasodilatatori periferici e cerebrali; i neurotrofici e psicostimolanti; i cardiotropici. I farmaci esclusi dal prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale sono collocati tra i farmaci da prescrizione medica a totale carico dell'assistito o tra i prodotti di banco, in base alle medicazioni e alla sicurezza del medicamento.

6) le regioni possono stabilire che particolari farmaci, ad alto costo e destinati a pazienti selezionati, siano erogati ai pazienti ambulatoriali solo in regime di *day-hospital*;

7) entro il 30 giugno 1993 le regioni costituiscono in ogni unità sanitaria locale un sistema di monitoraggio delle prescrizioni farmaceutiche. A tal fine le regioni autorizzano le unità sanitarie locali alle eventuali necessarie variazioni di organico. Nelle unità sanitarie locali nelle quali non viene effettuata l'attività continuativa di monitoraggio, a partire dal 1° luglio 1993, le risorse erogate a tale titolo vengono stabilizzate al valore rilevato con l'ultima monitorizzazione effettuata. Il Ministro della sanità esercita, tramite l'Istituto superiore di sanità, le funzioni di indirizzo e coordinamento, anche con interventi sostitutivi, previa diffida, nei confronti delle regioni inadempienti;

8) per i farmaci distribuiti attraverso le farmacie al pubblico, l'utile per il farmacista è fissato in misura proporzionale decrescente rispetto al prezzo al pubblico dei medicinali.

I. 76.

Giannotti, Trupia, Caccavari, Tarantelli, Augusto Battaglia, Pollastrini, Iannelli, Perinei, Solaroli, Soriero, Silvio Mantovani, Castanola, Campatelli, Voza.

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: l'unificazione con le seguenti: la definizione.

I. 25.

Crucianelli, Marino, Guerra, Garcarino, Muzio, Calini Canavesi, Bolognesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Giannotti, Sarritzu.

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: contributiva aggiungere la seguente: complessiva.

I. 109.

Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini Canavesi, Bolognesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Giannotti, Sarritzu.

Al comma 1, lettera a), aggiungere in fine le parole: in rapporto a parametri omogenei di popolazione, configurazione del territorio, e strutture esistenti.

I. 26.

Poli Bortone, Rositani, Ignazio La Russa, Valensise, Parlato, Conti, Parigi, Gaetano Colucci.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) definire preliminarmente, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni l'entità dei disavanzi del servizio sanitario nazionale degli anni precedenti da ripianare con mutui ventennali a carico dello Stato; determinare il fabbisogno di risorse del servizio sanitario nazionale in misura non inferiore al 6,5 per cento del PIL; garantire i mutui per investimenti per la sanità derivanti dall'articolo 20 della legge n. 67 del 1988, con la semplificazione delle procedure di approvazione dei progetti che deve restituire alla regioni piena legittimità decisionale nell'ambito dei piani sanitari regionali.

1. 29.

Bettin, Rutelli, Giuliari.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere le seguenti:

a-bis) definire preliminarmente, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni l'entità dei disavanzi del servizio sanitario nazionale degli anni precedenti da ripianare con mutui ventennali a carico dello Stato; determinare il fabbisogno di risorse del servizio sanitario nazionale in misura non inferiore al 6,5 per cento del PIL; garantire i mutui per investimenti per la sanità derivanti dall'articolo 20 della legge n. 67 del 1988, con la semplificazione delle procedure di approvazione dei progetti che deve restituire alla regioni piena legittimità decisionale nell'ambito dei piani sanitari regionali;

a-ter) L'attuale regime dei *ticket* è abrogato. Il prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale è riformulato entro il 31 marzo 1993 dalla Commissione unica del farmaco che si avvale delle linee guida contenute nei numeri 1), 2), 3), 4) e 5) della presente lettera —:

1) Il prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale segue la classificazione internazionale dei medicinali ATC;

2) il prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale include i farmaci rispondenti ad esigenze primarie di terapia e la cui efficacia è riconosciuta dalla comunità scientifica internazionale;

3) A partire dal 1° gennaio 1993, prodotti di nuova registrazione sono ammessi all'inclusione nel prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale solo se: a) rispondono alle caratteristiche di comprovata efficacia di cui al punto 2) e b) siano innovativi dal punto di vista terapeutico. I prodotti di nuova registrazione per i quali sono già disponibili altri farmaci nel prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale saranno inclusi solo se il loro prezzo al pubblico non è superiore a quello dei farmaci già disponibili al 31 marzo 1993;

4) Per quanto attiene al regime di dispensazione, i farmaci del prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale sono suddivisi in due fasce, la prima (fascia A) esente da compartecipazione alla spesa da parte dell'assistito (*ticket*) e la seconda (fascia B) per la quale le regioni sono autorizzate a mettere in atto provvedimenti di contenimento di possibili fenomeni di uso incongruo o iperconsumo, compresa la possibilità di stabilire un *ticket* moderatore a carico di tutti i cittadini senza esenzioni. La fascia A includerà tutti i farmaci di comprovata efficacia idonei ad assicurare la corrispondenza alle esigenze terapeutiche o la soppressione di malattie di particolare rilevanza clinica e sociale e non suscettibili di usi incongrui, quali:

a) i farmaci attualmente classificati come salvavita (attuale fascia A);

b) i farmaci attualmente collocati nella fascia B del *ticket* (30 per cento);

c) i farmaci di comprovata efficacia dell'attuale fascia C del *ticket* (50 per cento) indicati per il trattamento dell'ipertensione, dell'asma bronchiale, dell'insufficienza cardiaca congestizia;

d) i farmaci generici della Farmacopea Ufficiale (Formulario Nazionale).

La fascia B è costituita dai farmaci attualmente collocati nella fascia C di comprovata efficacia i quali, benché destinati a patologie clinicamente rilevanti, siano suscettibili di prescrizione incongrua;

5) Sono esclusi dal prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale:

a) i farmaci aventi un ruolo terapeutico complementare nel trattamento di forme morbose clinicamente rilevanti per le quali il prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale comunque assicura il trattamento principale con i farmaci delle fasce A o B;

b) i farmaci destinati al trattamento di supporto di disturbi degenerativi principalmente legati della senescenza per i quali comunque la scienza medica non offre ancora una valutazione di efficacia;

c) i farmaci principalmente indirizzati al trattamento di patologie minori. In particolare, saranno esclusi dal prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale i preparati topici dermatologici, otologici, ginecologici, oftalmologici (fatti salvi i chemio-antibiotici e i cortisonici, da destinare alla fascia B); tutti i broncopolmonari esclusi gli antiastmatici; i capillaroprotettori e i venotropi; i vasodilatatori periferici e cerebrali; i neurotrofici e psicostimolanti; i cardiotrofici. I farmaci esclusi dal prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale sono collocati tra i farmaci da prescrizione medica a totale carico dell'assistito o tra i prodotti di banco, in base alle indicazioni e alla sicurezza del medicamento.

6) le regioni possono stabilire che particolari farmaci, ad alto costo e destinati a pazienti selezionati, siano erogati ai pazienti ambulatoriali solo in regime di *day-hospital*;

7) entro il 30 giugno 1993 le regioni costituiscono in ogni unità sanitaria locale un sistema di monitoraggio delle prescrizioni farmaceutiche. A tal fine le regioni autorizzano le unità sanitarie locali alle eventuali necessarie variazioni di

organico. Nelle unità sanitarie locali nelle quali non viene effettuata l'attività continuativa di monitoraggio, a partire dal 1° luglio 1993, le risorse erogate a tale titolo vengono stabilizzate al valore rilevato con l'ultima monitorizzazione effettuata. Il Ministro della sanità esercita, tramite l'Istituto superiore di sanità, le funzioni di indirizzo e coordinamento, anche con interventi sostitutivi, previa diffida, nei confronti delle regioni inadempienti;

8) per i farmaci distribuiti attraverso le farmacie al pubblico, l'utile per il farmacista è fissato in misura proporzionale decrescente rispetto al prezzo al pubblico dei medicinali.

Conseguentemente, all'articolo 4, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. In attuazione dell'articolo 17 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, la percentuale del 50 per cento indicata all'articolo 17, comma 1, lettera d) della predetta legge è ridotta al 40 per cento.

1. 78.

Giannotti, Trupia, Caccavari, Tarantelli, Augusto Battaglia, Pollastrini, Iannelli, Perrinei, Solaroli, Soriero, Silvio Mantovani, Castanola, Campatelli, Voza.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) provvedere alla revisione del prontuario farmaceutico, sulla base delle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità, riclassificando i farmaci nelle seguenti 3 fasce: A - farmaci necessari la cui efficacia sia rigorosamente scientificamente documentata; B- farmaci la cui efficacia sia rigorosamente documentata ma superflui o « di conforto »; C - altri farmaci. Per i farmaci della fascia B la partecipazione dei consumatori è parziale, mentre per i farmaci della fascia C il costo è a totale carico dell'assistito.

La confezione del farmaco dovrà contenere le indicazioni relative alla fascia di appartenenza.

1. 30.

Giuliani, Rutelli, De Benetti.

Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

a-bis) L'attuale regime dei ticket è abrogato. Il prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale è riformulato entro il 31 marzo 1993 dalla Commissione unica del farmaco che si avvale delle linee guida contenute nei numeri 1), 2), 3), 4) e 5) della presente lettera -:

1) Il prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale segue la classificazione internazionale dei medicinali ATC;

2) il prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale include i farmaci rispondenti ad esigenze primarie di terapia e la cui efficacia è riconosciuta dalla comunità scientifica internazionale;

3) A partire dal 1° gennaio 1993, prodotti di nuova registrazione sono ammessi all'inclusione nel prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale solo se: a) rispondono alle caratteristiche di comprovata efficacia di cui al punto 2) e b) siano innovativi dal punto di vista terapeutico. I prodotti di nuova registrazione per i quali sono già disponibili altri farmaci nel prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale saranno inclusi solo se il loro prezzo al pubblico non è superiore a quello dei farmaci già disponibili al 31 marzo 1993;

4) Per quanto attiene al regime di dispensazione, i farmaci del prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale sono suddivisi in due fasce, la prima (fascia A) esente da compartecipazione alla spesa da parte dell'assistito (*ticket*) e la seconda (fascia B) per la quale le regioni sono autorizzate a mettere in atto provvedimenti di contenimento di possi-

bili fenomeni di uso incongruo o iperconsumo, compresa la possibilità di stabilire un *ticket* moderatore a carico di tutti i cittadini senza esenzioni. La fascia A includerà tutti i farmaci di comprovata efficacia idonei ad assicurare la corrispondenza alle esigenze terapeutiche o la soppressione di malattie di particolare rilevanza clinica e sociale e non suscettibili di usi incongrui, quali:

a) i farmaci attualmente classificati come salvavita (attuale fascia A);

b) i farmaci attualmente collocati nella fascia B del *ticket* (30 per cento);

c) i farmaci di comprovata efficacia dell'attuale fascia C del *ticket* (50 per cento) indicati per il trattamento dell'ipertensione, dell'asma bronchiale, dell'insufficienza cardiaca congestizia;

d) i farmaci generici della Farmacopea Ufficiale (Formulario Nazionale). La fascia B è costituita dai farmaci attualmente collocati nella fascia C di comprovata efficacia i quali, benché destinati a patologie clinicamente rilevanti, siano suscettibili di prescrizione incongrua;

5) Sono esclusi dal prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale:

a) i farmaci aventi un ruolo terapeutico complementare nel trattamento di forme morbose clinicamente rilevanti per le quali il prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale comunque assicura il trattamento principale con i farmaci delle fasce A o B;

b) i farmaci destinati al trattamento di supporto di disturbi degenerativi principalmente legati della senescenza per i quali comunque la scienza medica non offre ancora una valutazione di efficacia;

c) i farmaci principalmente indirizzati al trattamento di patologie minori. In particolare, saranno esclusi dal prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale i preparati topici dermatologici, otologici, ginecologici, oftalmologici (fatti salvi i chemio-antibiotici e i cortisonici,

da destinare alla fascia B); tutti i broncopolmonari esclusi gli antiasmatici; i capillaroprotettori e i venotropi; i vasodilatatori periferici e cerebrali; i neurotrofici e psicostimolanti; i cardiotrofici. I farmaci esclusi dal prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale sono collocati tra i farmaci da prescrizione medica a totale carico dell'assistito o tra i prodotti di banco, in base alle medicazioni e alla sicurezza del medicamento.

6) le regioni possono stabilire che particolari farmaci, ad alto costo e destinati a pazienti selezionati, siano erogati ai pazienti ambulatoriali solo in regime di *day-hospital*;

7) entro il 30 giugno 1993 le regioni costituiscono in ogni unità sanitaria locale un sistema di monitoraggio delle prescrizioni farmaceutiche. A tal fine le regioni autorizzano le unità sanitarie locali alle eventuali necessarie variazioni di organico. Nelle unità sanitarie locali nelle quali non viene effettuata l'attività continuativa di monitoraggio, a partire dal 1° luglio 1993, le risorse erogate a tale titolo vengono stabilizzate al valore rilevato con l'ultima monitorizzazione effettuata. Il Ministro della sanità esercita, tramite l'Istituto superiore di sanità, le funzioni di indirizzo e coordinamento, anche con interventi sostitutivi, previa diffida, nei confronti delle regioni inadempienti;

8) per i farmaci distribuiti attraverso le farmacie al pubblico, l'utile per il farmacista è fissato in misura proporzionale decrescente rispetto al prezzo al pubblico dei medicinali.

1. 40.

Giannotti, Trupia, Caccavari, Tarantelli, Augusto Battaglia, Pollastrini, Iannelli, Perinei, Solaroli, Soriero, Silvio Mantovani, Castanola, Campatelli, Voza.

Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

a-bis) L'attuale regime dei *ticket* è abrogato. Il prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale è riformulato entro il 31 marzo 1993 dalla Commissione unica del farmaco che si avvale delle linee guida contenute nei numeri 1), 2), 3), 4) e 5) della presente lettera —:

1) Il prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale segue la classificazione internazionale dei medicinali ATC;

2) il prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale include i farmaci rispondenti ad esigenze primarie di terapia e la cui efficacia è riconosciuta dalla comunità scientifica internazionale;

3) A partire dal 1° gennaio 1993, prodotti di nuova registrazione sono ammessi all'inclusione nel prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale solo se: a) rispondono alle caratteristiche di comprovata efficacia di cui al punto 2) e b) siano innovativi dal punto di vista terapeutico. I prodotti di nuova registrazione per i quali sono già disponibili altri farmaci nel prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale saranno inclusi solo se il loro prezzo al pubblico non è superiore a quello dei farmaci già disponibili al 31 marzo 1993;

4) Per quanto attiene al regime di dispensazione, i farmaci del prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale sono suddivisi in due fasce, la prima (fascia A) esente da compartecipazione alla spesa da parte dell'assistito (*ticket*) e la seconda (fascia B) per la quale le regioni sono autorizzate a mettere in atto provvedimenti di contenimento di possibili fenomeni di uso incongruo o iperconsumo, compresa la possibilità di stabilire un *ticket* moderatore a carico di tutti i cittadini senza esenzioni. La fascia A includerà tutti i farmaci di comprovata efficacia idonei ad assicurare la corrispondenza alle esigenze terapeutiche o la soppressione di malattie di particolare rile-

vanza clinica e sociale e non suscettibili di usi incongrui, quali:

a) i farmaci attualmente classificati come salvavita (attuale fascia A);

b) i farmaci attualmente collocati nella fascia B del *ticket* (30 per cento);

c) i farmaci di comprovata efficacia dell'attuale fascia C del *ticket* (50 per cento) indicati per il trattamento dell'ipertensione, dell'asma bronchiale, dell'insufficienza cardiaca congestizia;

d) i farmaci generici della Farmacopea Ufficiale (Formulario Nazionale). La fascia B è costituita dai farmaci attualmente collocati nella fascia C di comprovata efficacia i quali, benché destinati a patologie clinicamente rilevanti, siano suscettibili di prescrizione incongrua;

5) Sono esclusi dal prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale:

a) i farmaci aventi un ruolo terapeutico complementare nel trattamento di forme morbose clinicamente rilevanti per le quali il prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale comunque assicura il trattamento principale con i farmaci delle fasce A o B;

b) i farmaci destinati al trattamento di supporto di disturbi degenerativi principalmente legati della senescenza per i quali comunque la scienza medica non offre ancora una valutazione di efficacia;

c) i farmaci principalmente indirizzati al trattamento di patologie minori. In particolare, saranno esclusi dal prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale i preparati topici dermatologici, otologici, ginecologici, oftalmologici (fatti salvi i chemio-antibiotici e i cortisonici, da destinare alla fascia B); tutti i broncopolmonari esclusi gli antiastmatici; i capillaroprotettori e i venotropi; i vasodilatatori periferici e cerebrali; i neurotrofici e psicostimolanti; i cardiotropici. I farmaci esclusi dal prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale sono collocati tra i farmaci da prescrizione me-

dica a totale carico dell'assistito o tra i prodotti di banco, in base alle indicazioni e alla sicurezza del medicamento;

6) le regioni possono stabilire che particolari farmaci, ad alto costo e destinati a pazienti selezionati, siano erogati ai pazienti ambulatoriali solo in regime di *day-hospital*;

7) entro il 30 giugno 1993 le regioni costituiscono in ogni unità sanitaria locale un sistema di monitoraggio delle prescrizioni farmaceutiche. A tal fine le regioni autorizzano le unità sanitarie locali alle eventuali necessarie variazioni di organico. Nelle unità sanitarie locali nelle quali non viene effettuata l'attività continuativa di monitoraggio, a partire dal 1° luglio 1993, le risorse erogate a tale titolo vengono stabilizzate al valore rilevato con l'ultima monitorizzazione effettuata. Il Ministro della sanità esercita, tramite l'Istituto superiore di sanità, le funzioni di indirizzo e coordinamento, anche con interventi sostitutivi, previa diffida, nei confronti delle regioni inadempienti;

8) per i farmaci distribuiti attraverso le farmacie al pubblico, l'utile per il farmacista è fissato in misura proporzionale decrescente rispetto al prezzo al pubblico dei medicinali.

Conseguentemente, al comma 1, lettera c), sostituire le parole: relative quote capitarie di finanziamento con le seguenti: risorse finanziarie necessarie alla loro concreta applicazione.

1. 80

Giannotti, Trupia, Caccavari, Tarantelli, Augusto Battaglia, Pollastrini, Iannelli, Perinei, Solaroli, Soriero, Silvio Mantovani, Castanola, Compatelli, Voza.

Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

a-bis) L'attuale regime dei *ticket* è abrogato. Il prontuario terapeutico del

Servizio sanitario nazionale è riformulato entro il 31 marzo 1993 dalla Commissione unica del farmaco che si avvale delle linee guida contenute nei numeri 1), 2), 3), 4) e 5) della presente lettera —:

1) Il prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale segue la classificazione internazionale dei medicamenti ATC;

2) il prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale include i farmaci rispondenti ad esigenze primarie di terapia e la cui efficacia è riconosciuta dalla comunità scientifica internazionale;

3) A partire dal 1° gennaio 1993, prodotti di nuova registrazione sono ammessi all'inclusione nel prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale solo se: a) rispondono alle caratteristiche di comprovata efficacia di cui al punto 2) e b) siano innovativi dal punto di vista terapeutico. I prodotti di nuova registrazione per i quali sono già disponibili altri farmaci nel prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale saranno inclusi solo se il loro prezzo al pubblico non è superiore a quello dei farmaci già disponibili al 31 marzo 1993;

4) Per quanto attiene al regime di dispensazione, i farmaci del prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale sono suddivisi in due fasce, la prima (fascia A) esente da compartecipazione alla spesa da parte dell'assistito (*ticket*) e la seconda (fascia B) per la quale le regioni sono autorizzate a mettere in atto provvedimenti di contenimento di possibili fenomeni di uso incongruo o iperconsumo, compresa la possibilità di stabilire un *ticket* moderatore a carico di tutti i cittadini senza esenzioni. La fascia A includerà tutti i farmaci di comprovata efficacia idonei ad assicurare la corrispondenza alle esigenze terapeutiche o la soppressione di malattie di particolare rilevanza clinica e sociale e non suscettibili di usi incongrui, quali:

a) i farmaci attualmente classificati come salvavita (attuale fascia A);

b) i farmaci attualmente collocati nella fascia B del *ticket* (30 per cento);

c) i farmaci di comprovata efficacia dell'attuale fascia C del *ticket* (50 per cento) indicati per il trattamento dell'ipertensione, dell'asma bronchiale, dell'insufficienza cardiaca congestizia;

d) i farmaci generici della Farmacopea Ufficiale (Formulario Nazionale). La fascia B è costituita dai farmaci attualmente collocati nella fascia C di comprovata efficacia i quali, benché destinati a patologie clinicamente rilevanti, siano suscettibili di prescrizione incongrua;

5) Sono esclusi dal prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale:

a) i farmaci aventi un ruolo terapeutico complementare nel trattamento di forme morbose clinicamente rilevanti per le quali il prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale comunque assicura il trattamento principale con i farmaci delle fasce A o B;

b) i farmaci destinati al trattamento di supporto di disturbi degenerativi principalmente legati della senescenza per i quali comunque la scienza medica non offre ancora una valutazione di efficacia;

c) i farmaci principalmente indirizzati al trattamento di patologie minori. In particolare, saranno esclusi dal prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale i preparati topici dermatologici, otologici, ginecologici, oftalmologici (fatti salvi i chemio-antibiotici e i cortisonici, da destinare alla fascia B); tutti i broncopolmonari esclusi gli antiastmatici; i capillaroprotettori e i venotropi; i vasodilatatori periferici e cerebrali; i neurotrofici e psicostimolanti; i cardiotrofici. I farmaci esclusi dal prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale sono collocati tra i farmaci da prescrizione medica a totale carico dell'assistito o tra i prodotti di banco, in base alle indicazioni e alla sicurezza del medicamento;

6) le regioni possono stabilire che particolari farmaci, ad alto costo e destinati a pazienti selezionati, siano erogati ai pazienti ambulatoriali solo in regime di *day-hospital*;

7) entro il 30 giugno 1993 le regioni costituiscono in ogni unità sanitaria locale un sistema di monitoraggio delle prescrizioni farmaceutiche. A tal fine le regioni autorizzano le unità sanitarie locali alle eventuali necessarie variazioni di organico. Nelle unità sanitarie locali nelle quali non viene effettuata l'attività continuativa di monitoraggio, a partire dal 1° luglio 1993, le risorse erogate a tale titolo vengono stabilizzate al valore rilevato con l'ultima monitorizzazione effettuata. Il Ministro della sanità esercita, tramite l'Istituto superiore di sanità, le funzioni di indirizzo e coordinamento, anche con interventi sostitutivi, previa diffida, nei confronti delle regioni inadempienti;

8) per i farmaci distribuiti attraverso le farmacie al pubblico, l'utile per il farmacista è fissato in misura proporzionale decrescente rispetto al prezzo al pubblico dei medicinali.

Conseguentemente, al comma 1, lettera g), sostituire le parole da: tenuto conto fino alla fine della lettera con le seguenti: da erogare in forma diretta a tutti i cittadini e relativi all'assistenza sanitaria di base, specialistica, farmaceutica, ospedaliera, alla prevenzione e alla riabilitazione, ivi compresa l'erogazione di protesi e ausili e servizi di analisi, a partire dalle prestazioni assicurate attualmente dal servizio sanitario nazionale.

1. 82. Giannotti, Trupia, Caccavari, Beebe Tarantelli, Augusto Battaglia, Pollastrini, Iannelli, Solaroli, Silvio Mantovani, Campatelli, Soriero, Vozza, Castagnola.

Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

a-bis) L'attuale regime dei ticket è abrogato. Il prontuario terapeutico del

Servizio sanitario nazionale è riformulato entro il 31 marzo 1993 dalla Commissione unica del farmaco che si avvale delle linee guida contenute nei numeri 1), 2), 3), 4) e 5) della presente lettera —:

1) Il prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale segue la classificazione internazionale dei medicinali ATC;

2) il prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale include i farmaci rispondenti ad esigenze primarie di terapia e la cui efficacia è riconosciuta dalla comunità scientifica internazionale;

3) A partire dal 1° gennaio 1993, prodotti di nuova registrazione sono ammessi all'inclusione nel prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale solo se: a) rispondono alle caratteristiche di comprovata efficacia di cui al punto 2) e b) siano innovativi dal punto di vista terapeutico. I prodotti di nuova registrazione per i quali sono già disponibili altri farmaci nel prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale saranno inclusi solo se il loro prezzo al pubblico non è superiore a quello dei farmaci già disponibili al 31 marzo 1993;

4) Per quanto attiene al regime di dispensazione, i farmaci del prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale sono suddivisi in due fasce, la prima (fascia A) esente da compartecipazione alla spesa da parte dell'assistito (*ticket*) e la seconda (fascia B) per la quale le regioni sono autorizzate a mettere in atto provvedimenti di contenimento di possibili fenomeni di uso incongruo o iperconsumo, compresa la possibilità di stabilire un *ticket* moderatore a carico di tutti i cittadini senza esenzioni. La fascia A includerà tutti i farmaci di comprovata efficacia idonei ad assicurare la corrispondenza alle esigenze terapeutiche o la soppressione di malattie di particolare rilevanza clinica e sociale e non suscettibili di usi incongrui, quali:

a) i farmaci attualmente classificati come salvavita (attuale fascia A);

b) i farmaci attualmente collocati nella fascia B del *ticket* (30 per cento);

c) i farmaci di comprovata efficacia dell'attuale fascia C del *ticket* (50 per cento) indicati per il trattamento dell'ipertensione, dell'asma bronchiale, dell'insufficienza cardiaca congestizia;

d) i farmaci generici della Farmacopea Ufficiale (Formulario Nazionale). La fascia B è costituita dai farmaci attualmente collocati nella fascia C di comprovata efficacia i quali, benché destinati a patologie clinicamente rilevanti, siano suscettibili di prescrizione incongrua;

5) Sono esclusi dal prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale:

a) i farmaci aventi un ruolo terapeutico complementare nel trattamento di forme morbose clinicamente rilevanti per le quali il prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale comunque assicura il trattamento principale con i farmaci delle fasce A o B;

b) i farmaci destinati al trattamento di supporto di disturbi degenerativi principalmente legati della senescenza per i quali comunque la scienza medica non offre ancora una valutazione di efficacia;

c) i farmaci principalmente indirizzati al trattamento di patologie minori. In particolare, saranno esclusi dal prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale i preparati topici dermatologici, otologici, ginecologici, oftalmologici (fatti salvi i chemio-antibiotici e i cortisonici, da destinare alla fascia B); tutti i broncopolmonari esclusi gli antiasmatici; i capillaroprotettori e i venotropi; i vasodilatatori periferici e cerebrali; i neurotrofici e psicostimolanti; i cardiotrofici. I farmaci esclusi dal prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale sono collocati tra i farmaci da prescrizione medica a totale carico dell'assistito o tra i prodotti di banco, in base alle indicazioni e alla sicurezza del medicamento;

6) le regioni possono stabilire che particolari farmaci, ad alto costo e desti-

nati a pazienti selezionati, siano erogati ai pazienti ambulatoriali solo in regime di *day-hospital*;

7) entro il 30 giugno 1993 le regioni costituiscono in ogni unità sanitaria locale un sistema di monitoraggio delle prescrizioni farmaceutiche. A tal fine le regioni autorizzano le unità sanitarie locali alle eventuali necessarie variazioni di organico. Nelle unità sanitarie locali nelle quali non viene effettuata l'attività continuativa di monitoraggio, a partire dal 1° luglio 1993, le risorse erogate a tale titolo vengono stabilizzate al valore rilevato con l'ultima monitorizzazione effettuata. Il Ministro della sanità esercita, tramite l'Istituto superiore di sanità, le funzioni di indirizzo e coordinamento, anche con interventi sostitutivi, previa diffida, nei confronti delle regioni inadempienti;

8) per i farmaci distribuiti attraverso le farmacie al pubblico, l'utile per il farmacista è fissato in misura proporzionale decrescente rispetto al prezzo al pubblico dei medicinali.

Conseguentemente, al comma 1, sostituire la lettera l) con la seguente:

l) sulla base della programmazione regionale, le strutture pubbliche a diretta gestione e convenzionate obbligatoriamente devono coprire almeno il 75 per cento della domanda di prestazioni specialistiche, di diagnostica strumentale e di laboratorio. Procedere al superamento graduale delle convenzioni con le case di cura, ambulatori, poliambulatori e laboratori privati, definendo norme di salvaguardia per il personale. Per le convenzioni a rapporto fiduciario di cui all'articolo 48 della legge n. 833 del 1978 procedere ad una ridefinizione del ruolo del medico e del pediatra di base, in rapporto alla funzionalità e agli obiettivi del distretto, recuperando anche funzioni di sanità pubblica. Per quelle a rapporto orario prevedere il riassorbimento di personale e funzioni negli ambiti pubblici di loro riferimento. Prevedere norme di sviluppo e sostegno delle attività delle mu-

tue volontarie ad integrazione delle prestazioni rese dal servizio direttamente gestito con il quale possono essere stabilite adeguate forme di coordinamento da parte delle regioni. Stabilire, nell'ambito della programmazione regionale, uno specifico ruolo delle associazioni del volontariato e del privato sociale che non perseguono finalità di lucro.

1. 86. Giannotti, Trupia, Caccavari, Tarantelli, Augusto Battaglia, Pollastrini, Jannelli, Perinci, Solaroli, Castagnola, Vozza, Soriero, Campatelli, Silvio Mantovani.

Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

a-bis) L'attuale regime dei *ticket* è abrogato. Il prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale è riformulato entro il 31 marzo 1993 dalla Commissione unica del farmaco che si avvale delle linee guida contenute nei numeri 1), 2), 3), 4) e 5) della presente lettera —:

1) Il prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale segue la classificazione internazionale dei medicamenti ATC;

2) il prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale include i farmaci rispondenti ad esigenze primarie di terapia e la cui efficacia è riconosciuta dalla comunità scientifica internazionale;

3) A partire dal 1° gennaio 1993, prodotti di nuova registrazione sono ammessi all'inclusione nel prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale solo se: a) rispondono alle caratteristiche di comprovata efficacia di cui al punto 2) e b) siano innovativi dal punto di vista terapeutico. I prodotti di nuova registrazione per i quali sono già disponibili altri farmaci nel prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale saranno inclusi solo se il loro prezzo al pubblico non è superiore a quello dei farmaci già disponibili al 31 marzo 1993;

4) Per quanto attiene al regime di dispensazione, i farmaci del prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale sono suddivisi in due fasce, la prima (fascia A) esente da compartecipazione alla spesa da parte dell'assistito (*ticket*) e la seconda (fascia B) per la quale le regioni sono autorizzate a mettere in atto provvedimenti di contenimento di possibili fenomeni di uso incongruo o iperconsumo, compresa la possibilità di stabilire un *ticket* moderatore a carico di tutti i cittadini senza esenzioni. La fascia A includerà tutti i farmaci di comprovata efficacia idonei ad assicurare la corrispondenza alle esigenze terapeutiche o la soppressione di malattie di particolare rilevanza clinica e sociale e non suscettibili di usi incongrui, quali:

a) i farmaci attualmente classificati come salvavita (attuale fascia A);

b) i farmaci attualmente collocati nella fascia B del *ticket* (30 per cento);

c) i farmaci di comprovata efficacia dell'attuale fascia C del *ticket* (50 per cento) indicati per il trattamento dell'ipertensione, dell'asma bronchiale, dell'insufficienza cardiaca congestizia;

d) i farmaci generici della Farmacopea Ufficiale (Formulario Nazionale). La fascia B è costituita dai farmaci attualmente collocati nella fascia C di comprovata efficacia i quali, benché destinati a patologie clinicamente rilevanti, siano suscettibili di prescrizione incongrua;

5) Sono esclusi dal prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale:

a) i farmaci aventi un ruolo terapeutico complementare nel trattamento di forme morbose clinicamente rilevanti per le quali il prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale comunque assicura il trattamento principale con i farmaci delle fasce A o B;

b) i farmaci destinati al trattamento di supporto di disturbi degenerativi principalmente legati della senescenza per i quali comunque la scienza

medica non offre ancora una valutazione di efficacia;

c) i farmaci principalmente indirizzati al trattamento di patologie minori. In particolare, saranno esclusi dal prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale i preparati topici dermatologici, otologici, ginecologici, oftalmologici (fatti salvi i chemio-antibiotici e i cortisonici, da destinare alla fascia B); tutti i broncopolmonari esclusi gli antiasmatici; i capillaroprotettori e i venotropi; i vasodilatatori periferici e cerebrali; i neurotrofici e psicostimolanti; i cardiotropici. I farmaci esclusi dal prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale sono collocati tra i farmaci da prescrizione medica a totale carico dell'assistito o tra i prodotti di banco, in base alle medicazioni e alla sicurezza del medicamento.

6) le regioni possono stabilire che particolari farmaci, ad alto costo e destinati a pazienti selezionati, siano erogati ai pazienti ambulatoriali solo in regime di *day-hospital*;

7) entro il 30 giugno 1993 le regioni costituiscono in ogni unità sanitaria locale un sistema di monitoraggio delle prescrizioni farmaceutiche. A tal fine le regioni autorizzano le unità sanitarie locali alle eventuali necessarie variazioni di organico. Nelle unità sanitarie locali nelle quali non viene effettuata l'attività continuativa di monitoraggio, a partire dal 1° luglio 1993, le risorse erogate a tale titolo vengono stabilizzate al valore rilevato con l'ultima monitorizzazione effettuata. Il Ministro della sanità esercita, tramite l'Istituto superiore di sanità, le funzioni di indirizzo e coordinamento, anche con interventi sostitutivi, previa diffida, nei confronti delle regioni inadempienti;

8) per i farmaci distribuiti attraverso le farmacie al pubblico, l'utile per il farmacista è fissato in misura proporzionale decrescente rispetto al prezzo al pubblico dei medicinali.

Conseguentemente, al comma 1, lettera n), aggiungere, in fine, le parole: finaliz-

zare il 60 per cento delle risorse finanziarie previste dall'articolo 20 della legge n. 67 del 1988 alla ristrutturazione della rete ospedaliera, con priorità per progetti delle regioni che prevedono la costituzione dei dipartimenti per l'emergenza e la concentrazione delle attività ospedaliere e la conseguente dismissione di stabilimenti ospedalieri al di sotto dei 120 posti letto.

1. 87.

Giannotti, Trupia, Caccavari, Augusto Battaglia, Beebe Tarantelli, Pollastrini, Jannelli, Perinei, Solaroli, Castagnola, Campatelli, Vozza, Soriero, Silvio Mantovani.

Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

a-bis) L'attuale regime dei *ticket* è abrogato. Il prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale è riformulato entro il 31 marzo 1993 dalla Commissione unica del farmaco che si avvale delle linee guida contenute nei numeri 1), 2), 3), 4) e 5) della presente lettera —:

1) Il prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale segue la classificazione internazionale dei medicinali ATC;

2) il prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale include i farmaci rispondenti ad esigenze primarie di terapia e la cui efficacia è riconosciuta dalla comunità scientifica internazionale;

3) A partire dal 1° gennaio 1993, prodotti di nuova registrazione sono ammessi all'inclusione nel prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale solo se: a) rispondono alle caratteristiche di comprovata efficacia di cui al punto 2) e b) siano innovativi dal punto di vista terapeutico. I prodotti di nuova registrazione per i quali sono già disponibili altri farmaci nel prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale saranno inclusi solo se il loro prezzo al pubblico

non è superiore a quello dei farmaci già disponibili al 31 marzo 1993;

4) Per quanto attiene al regime di dispensazione, i farmaci del prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale sono suddivisi in due fasce, la prima (fascia A) esente da compartecipazione alla spesa da parte dell'assistito (*ticket*) e la seconda (fascia B) per la quale le regioni sono autorizzate a mettere in atto provvedimenti di contenimento di possibili fenomeni di uso incongruo o iperconsumo, compresa la possibilità di stabilire un *ticket* moderatore a carico di tutti i cittadini senza esenzioni. La fascia A includerà tutti i farmaci di comprovata efficacia idonei ad assicurare la corrispondenza alle esigenze terapeutiche o la soppressione di malattie di particolare rilevanza clinica e sociale e non suscettibili di usi incongrui, quali:

a) i farmaci attualmente classificati come salvavita (attuale fascia A);

b) i farmaci attualmente collocati nella fascia B del *ticket* (30 per cento);

c) i farmaci di comprovata efficacia dell'attuale fascia C del *ticket* (50 per cento) indicati per il trattamento dell'ipertensione, dell'asma bronchiale, dell'insufficienza cardiaca congestizia;

d) i farmaci generici della Farmacopea Ufficiale (Formulario Nazionale). La fascia B è costituita dai farmaci attualmente collocati nella fascia C di comprovata efficacia i quali, benché destinati a patologie clinicamente rilevanti, siano suscettibili di prescrizione incongrua;

5) Sono esclusi dal prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale:

a) i farmaci aventi un ruolo terapeutico complementare nel trattamento di forme morbose clinicamente rilevanti per le quali il prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale comunque assicura il trattamento principale con i farmaci delle fasce A o B;

b) i farmaci destinati al trattamento di supporto di disturbi degenera-

tivi principalmente legati della senescenza per i quali comunque la scienza medica non offre ancora una valutazione di efficacia;

c) i farmaci principalmente indirizzati al trattamento di patologie minori. In particolare, saranno esclusi dal prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale i preparati topici dermatologici, otologici, ginecologici, oftalmologici (fatti salvi i chemio-antibiotici e i cortisonici, da destinare alla fascia B); tutti i broncopolmonari esclusi gli antiasmatici; i capillaroprotettori e i venotropi; i vasodilatatori periferici e cerebrali; i neurotrofici e psicostimolanti; i cardiotropici. I farmaci esclusi dal prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale sono collocati tra i farmaci da prescrizione medica a totale carico dell'assistito o tra i prodotti di banco, in base alle indicazioni e alla sicurezza del medicamento.

6) le regioni possono stabilire che particolari farmaci, ad alto costo e destinati a pazienti selezionati, siano erogati ai pazienti ambulatoriali solo in regime di *day-hospital*;

7) entro il 30 giugno 1993 le regioni costituiscono in ogni unità sanitaria locale un sistema di monitoraggio delle prescrizioni farmaceutiche. A tal fine le regioni autorizzano le unità sanitarie locali alle eventuali necessarie variazioni di organico. Nelle unità sanitarie locali nelle quali non viene effettuata l'attività continuativa di monitoraggio, a partire dal 1° luglio 1993, le risorse erogate a tale titolo vengono stabilizzate al valore rilevato con l'ultima monitoraggio effettuata. Il Ministro della sanità esercita, tramite l'Istituto superiore di sanità, le funzioni di indirizzo e coordinamento, anche con interventi sostitutivi, previa diffida, nei confronti delle regioni inadempienti;

8) per i farmaci distribuiti attraverso le farmacie al pubblico, l'utile per il farmacista è fissato in misura proporzionale decrescente rispetto al prezzo al pubblico dei medicinali.

Conseguentemente, al comma 1, sostituire la lettera s) con la seguente:

s) assegnare alle attività di prevenzione primaria una quota vincolata del fondo sanitario, in misura comunque non inferiore all'8 per cento per il 1993, al 10 per cento per il 1994 e al 12 per cento per gli anni successivi, con onere di rendiconto da parte delle USL alle regioni;

all'articolo 4, dopo il comma 2, aggiungere il seguente 2-bis:

2-bis. In attuazione dell'articolo 17 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, la percentuale del 50 per cento indicata all'articolo 17, comma 1, lettera d) della predetta legge è ridotta al 40 per cento.

1. 43.

Giannotti, Trupia, Caccavari, Tarantelli, Augusto Battaglia, Pollastrini, Jannelli, Perinei, Solaroli, Soriero, Silvio Mantovani, Castagnola, Campatelli, Vozza.

Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

a-bis) L'attuale regime dei *ticket* è abrogato. Il prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale è riformulato entro il 31 marzo 1993 dalla Commissione unica del farmaco che si avvale delle linee guida contenute nei numeri 1), 2), 3), 4) e 5) della presente lettera -:

1) Il prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale segue la classificazione internazionale dei medicamenti ATC;

2) il prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale include i farmaci rispondenti ad esigenze primarie di terapia e la cui efficacia è riconosciuta dalla comunità scientifica internazionale;

3) A partire dal 1° gennaio 1993, prodotti di nuova registrazione sono ammessi all'inclusione nel prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale

solo se: a) rispondono alle caratteristiche di comprovata efficacia di cui al punto 2) e b) siano innovativi dal punto di vista terapeutico. I prodotti di nuova registrazione per i quali sono già disponibili altri farmaci nel prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale saranno inclusi solo se il loro prezzo al pubblico non è superiore a quello dei farmaci già disponibili al 31 marzo 1993;

4) Per quanto attiene al regime di dispensazione, i farmaci del prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale sono suddivisi in due fasce, la prima (fascia A) esente da compartecipazione alla spesa da parte dell'assistito (*ticket*) e la seconda (fascia B) per la quale le regioni sono autorizzate a mettere in atto provvedimenti di contenimento di possibili fenomeni di uso incongruo o iperconsumo, compresa la possibilità di stabilire un *ticket* moderatore a carico di tutti i cittadini senza esenzioni. La fascia A includerà tutti i farmaci di comprovata efficacia idonei ad assicurare la corrispondenza alle esigenze terapeutiche o la soppressione di malattie di particolare rilevanza clinica e sociale e non suscettibili di usi incongrui, quali:

a) i farmaci attualmente classificati come salvavita (attuale fascia A);

b) i farmaci attualmente collocati nella fascia B del *ticket* (30 per cento);

c) i farmaci di comprovata efficacia dell'attuale fascia C del *ticket* (50 per cento) indicati per il trattamento dell'ipertensione, dell'asma bronchiale, dell'insufficienza cardiaca congestizia;

d) i farmaci generici della Farmacopea Ufficiale (Formulario Nazionale). La fascia B è costituita dai farmaci attualmente collocati nella fascia C di comprovata efficacia i quali, benché destinati a patologie clinicamente rilevanti, siano suscettibili di prescrizione incongrua;

5) Sono esclusi dal prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale:

a) i farmaci aventi un ruolo terapeutico complementare nel trattamento di

forme morbose clinicamente rilevanti per le quali il prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale comunque assicura il trattamento principale con i farmaci delle fasce A o B;

b) i farmaci destinati al trattamento di supporto di disturbi degenerativi principalmente legati della senescenza per i quali comunque la scienza medica non offre ancora una valutazione di efficacia;

c) i farmaci principalmente indirizzati al trattamento di patologie minori. In particolare, saranno esclusi dal prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale i preparati topici dermatologici, otologici, ginecologici, oftalmologici (fatti salvi i chemio-antibiotici e i cortisonici, da destinare alla fascia B); tutti i broncopolmonari esclusi gli antiasmatici; i capillaroprotettori e i venotropi; i vasodilatatori periferici e cerebrali; i neurotrofici e psicostimolanti; i cardiotropici. I farmaci esclusi dal prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale sono collocati tra i farmaci da prescrizione medica a totale carico dell'assistito o tra i prodotti di banco, in base alle indicazioni e alla sicurezza del medicamento.

6) le regioni possono stabilire che particolari farmaci, ad alto costo e destinati a pazienti selezionati, siano erogati ai pazienti ambulatoriali solo in regime di *day-hospital*;

7) entro il 30 giugno 1993 le regioni costituiscono in ogni unità sanitaria locale un sistema di monitoraggio delle prescrizioni farmaceutiche. A tal fine le regioni autorizzano le unità sanitarie locali alle eventuali necessarie variazioni di organico. Nelle unità sanitarie locali nelle quali non viene effettuata l'attività continuativa di monitoraggio, a partire dal 1° luglio 1993, le risorse erogate a tale titolo vengono stabilizzate al valore rilevato con l'ultima monitoraggio effettuata. Il Ministro della sanità esercita, tramite l'Istituto superiore di sanità, le funzioni di indirizzo e coordinamento, anche con interventi sostitutivi, previa diffida, nei confronti delle regioni inadempienti;

8) per i farmaci distribuiti attraverso le farmacie al pubblico, l'utile per il farmacista è fissato in misura proporzionale decrescente rispetto al prezzo al pubblico dei medicinali.

Conseguentemente, al comma 1, dopo la lettera t), aggiungere la seguente:

t-bis) istituire una commissione tecnica per l'informazione scientifica del farmaco e la farmaco-vigilanza, al fine di verificare che l'attività degli informatori sia conforme alle leggi sanitarie e non sia volta alla promozione dei farmaci. La commissione dovrà giovare di collaboratori periferici in ogni regione, che svolgeranno attività di controllo, di rettifica di eventuali informazioni tecnico-scientifiche inesatte e di repressione di ogni abuso e devono riferire alla commissione stessa. Le sanzioni andranno dalle ammonte da 100 a 300 in caso di una infrazione, fino alla revoca della registrazione della specialità oggetto di informazione illecita. È compito della commissione svolgere funzione di coordinamento tra il Ministero della sanità, le regioni e le USL per l'attivazione di una seria ed efficace farmaco-vigilanza. La commissione riferisce circa la sua attività due volte l'anno alle Commissioni affari sociali e sanità della Camera e del Senato.

1. 89.

Giannotti, Trupia, Caccavari, Tarantelli, Augusto Battaglia, Pollastrini, Jannelli, Perinei, Solaroli, Voza, Silvio Mantovani, Castagnola, Sorriero, Campatelli.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

1. 111.

Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini Canavesi, Bolognesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Giannotti, Sarritzu.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) rafforzare le misure contro le evasioni e le elusioni contributive con lo stesso regime di dichiarazione, accertamento, riscossione e sanzioni previsto per le imposte sui redditi.

Conseguentemente, dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

1. Al fine di consentire una maggiore equità fiscale e di ridurre complessivamente di almeno il 10 per cento, in aggiunta alle disposizioni previste dal decreto legislativo di cui alla delega ottenuta dal Governo con l'articolo 17 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, l'ammontare complessivo delle esenzioni ed agevolazioni tributarie, il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge un decreto legislativo concernente la revisione e la modifica delle disposizioni di legge esistenti in materia di esenzioni, agevolazioni tributarie e di regimi sostitutivi aventi carattere agevolativo, ivi comprese le disposizioni recanti agevolazioni o regimi agevolativi riconducibili a caratteristiche strutturali dei tributi, che costituiscono comunque deroga ai principi di generalità, di uniformità e di progressività della imposizione, salvaguardando le esenzioni e le agevolazioni per i redditi derivanti da lavoro dipendente, da erogazioni previdenziali e per carichi familiari.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 al fine dell'espressione del parere da parte delle Commissioni permanenti competenti per la materia di cui al presente articolo. Le Commissioni si

esprimono entro quindici giorni dalla data di trasmissione.

1. 112.

Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini Canavesi, Bolognesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Giannotti, Sarritzu.

Al comma 1, lettera b) sostituire la parola: rafforzare con la seguente: predisporre.

1. 48.

Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini Canavesi, Bolognesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Giannotti, Sarritzu.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: e contro i comportamenti abusivi fino alla fine della lettera.

Conseguentemente, dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

1. Al fine di consentire una maggiore equità fiscale e di ridurre complessivamente di almeno il 10 per cento, in aggiunta alle disposizioni previste dal decreto legislativo di cui alla delega conferita al Governo con l'articolo 17 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, l'ammontare complessivo delle esenzioni ed agevolazioni tributarie, il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge un decreto legislativo concernente la revisione e la modifica delle disposizioni di legge esistenti in materia di esenzioni, agevolazioni tributarie e di regimi sostitutivi aventi carattere agevolativo, ivi comprese le disposizioni recanti agevolazioni o regimi agevolativi riconducibili a caratteristiche

strutturali dei tributi, che costituiscono comunque deroga ai principi di generalità, di uniformità e di progressività della imposizione, salvaguardando le esenzioni e le agevolazioni per i redditi derivanti da lavoro dipendente, da erogazioni previdenziali e per carichi familiari.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 al fine dell'espressione del parere da parte delle Commissioni permanenti competenti per la materia di cui al presente articolo. Le Commissioni si esprimono entro quindici giorni dalla data di trasmissione.

1. 114. Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini Canavesi, Bolognesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Giannotti, Sarritzu.

Al comma 1, lettera b) sostituire la parola: comportamenti con la seguente: atti.

1. 51. Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini Canavesi, Bolognesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Giannotti, Sarritzu.

Al comma 1, lettera b) dopo le parole: comportamenti abusivi sulla utilizzazione dei servizi aggiungere le seguenti: con controlli mirati dove appaiono necessari e sanzioni per tutti gli attori di comportamento illecito, pazienti, medici e amministrativi.

Conseguentemente dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

Sono abrogati: l'articolo 8 del regio decreto del 26 agosto 1937, n. 1706, l'ar-

ticolo 5, comma 4, della legge 24 luglio 1978, n. 388, l'articolo 7 della legge 25 marzo 1985, n. 121; l'articolo 5, comma 34, della legge 8 marzo 1983, n. 53; l'articolo 5, comma 1 della legge 24 aprile 1980, n. 146; l'articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1985, n. 440; l'articolo 1 della legge 27 febbraio 1978, n. 38; l'articolo 74, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; l'articolo 65 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269; l'articolo 111, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 103, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 65, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 33, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 10, comma 1 T, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 10, comma 1 N, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 8, comma 2, della legge 8 novembre 1986, n. 752; l'articolo 10-bis, Allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642; l'articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; l'articolo 3, comma 4 L. A del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; l'articolo 34-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 70, comma 5 del testo unico 30 marzo 1990, n. 76; l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 65, comma 2 L. A del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e l'ar-

articolo 3 comma 1 della legge 11 dicembre 1990, n. 381; l'articolo 12, comma 1, 2 della legge 30 aprile 1985, n. 163 nonché l'articolo 65, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e l'articolo 2, comma 4 del decreto-legge 2 dicembre 1986, n. 69; l'articolo 33, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 22 maggio 1990, n. 120, nonché l'articolo 6, comma 1 del decreto-legge 21 luglio 1990, n. 192 e l'articolo 6, comma 1 del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261; l'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 20 novembre 1987, n. 474; l'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8; l'articolo 14, comma 5, della legge 1° marzo 1986, n. 64; l'articolo 101, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1978, n. 218; l'articolo 34-bis, comma 1 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69 (legge n. 154); l'articolo 8, comma 34, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

1. 53.

Provera.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: anche attraverso fino alla fine della lettera.

Consequentemente, dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

1. Al fine di consentire una maggiore equità fiscale e di ridurre complessivamente di almeno il 10 per cento, in aggiunta alle disposizioni previste dal decreto legislativo di cui alla delega ottenuta dal Governo con l'articolo 17 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, l'ammontare complessivo delle esenzioni ed agevo-

lazioni tributarie, il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge un decreto legislativo concernente la revisione e la modifica delle disposizioni di legge esistenti in materia di esenzioni, agevolazioni tributarie e di regimi sostitutivi aventi carattere agevolativo, ivi comprese le disposizioni recanti agevolazioni o regimi agevolativi riconducibili a caratteristiche strutturali dei tributi, che costituiscono comunque deroga ai principi di generalità, di uniformità e di progressività della imposizione, salvaguardando le esenzioni e le agevolazioni per i redditi derivanti da lavoro dipendente, da erogazioni previdenziali e per carichi familiari.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 al fine dell'espressione del parere da parte delle Commissioni permanenti competenti per la materia di cui al presente articolo. Le Commissioni si esprimono entro quindici giorni dalla data di trasmissione.

1. 113.

Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini Canavesi, Bolognesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Giannotti, Sarritzu.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: anche attraverso fino alla fine della lettera con le seguenti: anche attraverso una riverifica di tutte le attestazioni di esenzione rilasciate sul territorio nazionale.

Consequentemente dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

Sono abrogati: l'articolo 8 del regio decreto del 26 agosto 1937, n. 1706, l'ar-

articolo 5, comma 4, della legge 24 luglio 1978, n. 388, l'articolo 7 della legge 25 marzo 1985, n. 121; l'articolo 5, comma 34, della legge 8 marzo 1983, n. 53; l'articolo 5, comma 1 della legge 24 aprile 1980, n. 146; l'articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1985, n. 440; l'articolo 1 della legge 27 febbraio 1978, n. 38; l'articolo 74, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; l'articolo 65 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269; l'articolo 111, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 103, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 65, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 33, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 10, comma 1 T, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 10, comma 1 N, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 8, comma 2, della legge 8 novembre 1986, n. 752; l'articolo 10-bis, Allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642; l'articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; l'articolo 3, comma 4 L. A del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; l'articolo 34-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 70, comma 5 del testo unico 30 marzo 1990, n. 76; l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 65, comma 2 L. A del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e l'articolo 3 comma 1 della legge 11 dicembre

1990, n. 381; l'articolo 12, comma 1, 2 della legge 30 aprile 1985, n. 163 nonché l'articolo 65, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e l'articolo 2, comma 4 del decreto-legge 2 dicembre 1986, n. 69; l'articolo 33, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 22 maggio 1990, n. 120, nonché l'articolo 6, comma 1 del decreto-legge 21 luglio 1990, n. 192 e l'articolo 6, comma 1 del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261; l'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 20 novembre 1987, n. 474; l'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8; l'articolo 14, comma 5, della legge 1° marzo 1986, n. 64; l'articolo 101, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1978, n. 218; l'articolo 34-bis, comma 1 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69 (legge n. 154); l'articolo 8, comma 34, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

1. 58.

Calderoli, Arrighini, Terzi.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: attraverso fino alla fine della lettera con le seguenti: controlli e sanzioni sia per gli utenti che per i medici e le strutture preposte alla certificazione e alla prescrizione.

Conseguentemente, al comma 2 sostituire le parole: 31 dicembre 1993 con le seguenti: 31 dicembre 1995.

1. 79.

Giannotti, Trupia, Caccavari, Tarantelli, Augusto Battaglia, Pollastrini, Jannelli, Perinei, Solaroli, Soriero, Silvio Mantovani, Castagnola, Campatelli, Voza.

Al comma 1, lettera b) sopprimere la parola: personalizzate.

1. 68.

Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini Canavesi, Bolognesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Giannotti, Sarritzu.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

1. 77.

Sospiri, Valensise, Parlato, Conti, Mussolini, Agostinacchio.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) riordinare il servizio sanitario nazionale riservando allo Stato la programmazione sanitaria nazionale, l'emanazione di atti di indirizzo e coordinamento, la determinazione dei livelli uniformi di assistenza e degli *standards* organizzativi delle attività sanitarie di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione attraverso il piano sanitario nazionale e la definizione del piano sanitario interregionale, che è fiscalizzato e comunque non inferiore al 6,5 per cento del prodotto interno lordo. Attraverso la ridefinizione dei parametri capitari di finanziamento sulla base della spesa storica incrementata dal tasso di inflazione reale ed il ricalcolo del fabbisogno delle risorse da parte delle regioni sulla base dell'analisi del potenziale, delle strutture pubbliche utilizzate per almeno dieci ore al giorno per sei giorni la settimana e della conseguente revisione delle convenzioni; attribuendo alle regioni ed alle province autonome la funzione di programmazione e organizzazione attraverso piani sanitari regionali ed ai comuni le funzioni di amministrazione e di gestione attraverso le unità sanitarie locali.

Conseguentemente, dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

1. Al fine di consentire una maggiore equità fiscale e di ridurre complessivamente di almeno il 10 per cento, in aggiunta alle disposizioni previste dal decreto legislativo di cui alla delega ottenuta dal Governo con l'articolo 17 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, l'ammontare complessivo delle esenzioni ed agevolazioni tributarie, il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge un decreto legislativo concernente la revisione e la modifica delle disposizioni di legge esistenti in materia di esenzioni, agevolazioni tributarie e di regimi sostitutivi aventi carattere agevolativo, ivi comprese le disposizioni recanti agevolazioni o regimi agevolativi riconducibili a caratteristiche strutturali dei tributi, che costituiscono comunque deroga ai principi di generalità, di uniformità e di progressività della imposizione, salvaguardando le esenzioni e le agevolazioni per i redditi derivanti da lavoro dipendente, da erogazioni previdenziali e per carichi familiari.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 al fine dell'espressione del parere da parte delle Commissioni permanenti competenti per la materia di cui al presente articolo. Le Commissioni si esprimono entro quindici giorni dalla data di trasmissione.

1. 116.

Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini Canavesi, Bolognesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Giannotti, Sarritzu.

Sostituire la lettera c) con la seguente:

c) completare il riordino del Servizio sanitario nazionale riservando allo Stato il compito di indirizzo e di programmazione attraverso il piano sanitario nazionale e la determinazione del fondo sanitario nazionale, attribuendo alle regioni la competenza in materia di programmazione regionale attraverso il piano sanitario regionale e il fondo sanitario regionale, ed ai comuni la competenza di amministrazione e di gestione attraverso le unità sanitarie locali. Il 1° gennaio 1993 gli amministratori straordinari sono sostituiti nella funzione di gestione da un comitato di gestione composto da due rappresentanti di lavoratori eletti da tutti i dipendenti delle unità sanitarie locali, da due rappresentanti degli utenti nominati dalle associazioni di volontariato più rappresentative operanti nell'ambito delle unità sanitarie locali, da un esperto estratto a sorte dall'elenco di tecnici, rinnovato ogni anno tenuto presso la unità sanitaria locale. Ciascun membro del Comitato di gestione resta in carica per non più di due anni percependo un compenso forfettario quale rimborso spese di lire cinquecentomila mensili a partire dal 1° gennaio 1993, rivalutabili annualmente sulla base dell'indice ISTAT, decurtabile percentualmente rispetto alle assenze dalle sedute. Il mandato non è immediatamente rinnovabile e non può essere esercitato per più di due volte.

1. 115.

Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini Canavesi, Bolognesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Giannotti, Sarritzu.

Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:

c) completare il riordinamento del Servizio sanitario nazionale, attribuendo alle regioni e alle province autonome la competenza in materia di programma-

zione e organizzazione dell'assistenza sanitaria anche con eventuale delega alle aree metropolitane e riservando allo Stato, in questa materia, la programmazione sanitaria nazionale, la determinazione di livelli uniformi obbligatori di assistenza sanitaria vincolanti per le regioni da garantire in forma diretta e delle relative quote capitarie di finanziamento, secondo misure tese al graduale riequilibrio territoriale e strutturale, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; ove tale intesa non intervenga entro trenta giorni il Governo provvede direttamente.

1. 31.

Bettin, Rutelli, Giuliari.

Al comma 1, lettera c), premettere le parole: verificare e.

1. 90

Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini Canavesi, Bolognesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Giannotti, Sarritzu.

Al comma 1, lettera c), sostituire la parola: completare con la seguente: definire.

1. 96

Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini Canavesi, Bolognesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Giannotti, Sarritzu.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole da: completare il riordinamento fino a: capitarie di finanziamento con le seguenti: completare il riordinamento del servizio sanitario nazionale, attribuendo alle regioni la competenza in materia di finanziamento, organizzazione e gestione dell'assistenza sanitaria, riservando allo

Stato, in questa materia, esclusivamente la programmazione sanitaria nazionale, la determinazione dei livelli uniformi di assistenza sanitaria dei relativi parametri di integrazione finanziaria straordinaria ai sensi della successiva lettera f).

Consequentemente dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

Sono abrogati: l'articolo 8 del regio decreto del 26 agosto 1937, n. 1706, l'articolo 5, comma 4, della legge 24 luglio 1978, n. 388, l'articolo 7 della legge 25 marzo 1985, n. 121; l'articolo 5, comma 34, della legge 8 marzo 1983, n. 53; l'articolo 5, comma 1 della legge 24 aprile 1980, n. 146; l'articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1985, n. 440; l'articolo 1 della legge 27 febbraio 1978, n. 38; l'articolo 74, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; l'articolo 65 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269; l'articolo 111, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 103, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 65, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 33, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 10, comma 1 T, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 10, comma 1 N, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 8, comma 2, della legge 8 novembre 1986, n. 752; l'articolo 10-bis, Allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642; l'articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; l'articolo 3, comma 4 L. A del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; l'articolo 34-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29

settembre 1973, n. 601; l'articolo 70, comma 5 del testo unico 30 marzo 1990, n. 76; l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 65, comma 2 L. A del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e l'articolo 3 comma 1 della legge 11 dicembre 1990, n. 381; l'articolo 12, comma 1, 2 della legge 30 aprile 1985, n. 163 nonché l'articolo 65, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e l'articolo 2, comma 4 del decreto-legge 2 dicembre 1986, n. 69; l'articolo 33, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 22 maggio 1990, n. 120, nonché l'articolo 6, comma 1 del decreto-legge 21 luglio 1990, n. 192 e l'articolo 6, comma 1 del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261; l'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 20 novembre 1987, n. 474; l'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8; l'articolo 14, comma 5, della legge 1° marzo 1986, n. 64; l'articolo 101, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1978, n. 218; l'articolo 34-bis, comma 1 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69 (legge n. 154); l'articolo 8, comma 34, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

1. 70

Arrighini, Ostinelli, Frontini,
Terzi.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: completare il riordinamento con le seguenti: procedere al riordino generale.

Conseguentemente dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

Sono abrogati: l'articolo 8 del regio decreto del 26 agosto 1937, n. 1706, l'articolo 5, comma 4, della legge 24 luglio 1978, n. 388, l'articolo 7 della legge 25 marzo 1985, n. 121; l'articolo 5, comma 34, della legge 8 marzo 1983, n. 53; l'articolo 5, comma 1 della legge 24 aprile 1980, n. 146; l'articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1985, n. 440; l'articolo 1 della legge 27 febbraio 1978, n. 38; l'articolo 74, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; l'articolo 65 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269; l'articolo 111, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 103, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 65, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 33, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 10, comma 1 T, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 10, comma 1 N, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 8, comma 2, della legge 8 novembre 1986, n. 752; l'articolo 10-bis, Allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642; l'articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; l'articolo 3, comma 4 L. A del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; l'articolo 34-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 70, comma 5 del testo unico 30 marzo 1990, n. 76; l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 1 del decreto del

Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 65, comma 2 L. A del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e l'articolo 3 comma 1 della legge 11 dicembre 1990, n. 381; l'articolo 12, comma 1, 2 della legge 30 aprile 1985, n. 163 nonché l'articolo 65, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e l'articolo 2, comma 4 del decreto-legge 2 dicembre 1986, n. 69; l'articolo 33, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 22 maggio 1990, n. 120, nonché l'articolo 6, comma 1 del decreto-legge 21 luglio 1990, n. 192 e l'articolo 6, comma 1 del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261; l'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 20 novembre 1987, n. 474; l'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8; l'articolo 14, comma 5, della legge 1° marzo 1986, n. 64; l'articolo 101, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1978, n. 218; l'articolo 34-bis, comma 1 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69 (legge n. 154); l'articolo 8, comma 34, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

1. 59

Calderoli, Arrighini, Terzi.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole da: attribuendo alle regioni e alle province autonome *fino a:* quote capitarie di finanziamento *con le seguenti:* attribuendo alle regioni la competenza in materia di finanziamento, organizzazione e gestione dell'assistenza sanitaria, riservando allo Stato in questa materia, esclusivamente la programmazione sanitaria nazionale, la determinazione dei livelli uniformi d'assistenza sanitaria.

Conseguentemente dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

Sono abrogati: l'articolo 8 del regio decreto del 26 agosto 1937, n. 1706, l'articolo 5, comma 4, della legge 24 luglio 1978, n. 388, l'articolo 7 della legge 25 marzo 1985, n. 121; l'articolo 5, comma 34, della legge 8 marzo 1983, n. 53; l'articolo 5, comma 1 della legge 24 aprile 1980, n. 146; l'articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1985, n. 440; l'articolo 1 della legge 27 febbraio 1978, n. 38; l'articolo 74, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; l'articolo 65 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269; l'articolo 111, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 103, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 65, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 33, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 10, comma 1 T, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 10, comma 1 N, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 8, comma 2, della legge 8 novembre 1986, n. 752; l'articolo 10-bis, Allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642; l'articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; l'articolo 3, comma 4 L. A del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; l'articolo 34-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 70, comma 5 del testo unico 30 marzo 1990, n. 76; l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 1 del decreto del

Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 65, comma 2 L. A del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e l'articolo 3 comma 1 della legge 11 dicembre 1990, n. 381; l'articolo 12, comma 1, 2 della legge 30 aprile 1985, n. 163 nonché l'articolo 65, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e l'articolo 2, comma 4 del decreto-legge 2 dicembre 1986, n. 69; l'articolo 33, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 22 maggio 1990, n. 120, nonché l'articolo 6, comma 1 del decreto-legge 21 luglio 1990, n. 192 e l'articolo 6, comma 1 del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261; l'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 20 novembre 1987, n. 474; l'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8; l'articolo 14, comma 5, della legge 1° marzo 1986, n. 64; l'articolo 101, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1978, n. 218; l'articolo 34-bis, comma 1 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69 (legge n. 154); l'articolo 8, comma 34, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

1. 60 Calderoli, Arrighini, Ostinelli, Terzi.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: in questa materia, la programmazione sanitaria nazionale con le seguenti: il compito di indirizzo e di programmazione.

1. 119 Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini Canavesi, Bolognesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Giannotti, Sarritzu.

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: la programmazione sanitaria nazionale aggiungere le seguenti: e riservando ai comuni l'amministrazione e la gestione attraverso le unità locali. I comitati dei garanti di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 febbraio 1991, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 1991, n. 111 sono soppressi e sostituiti: 1) dal sindaco del comune o dall'assessore da lui delegato nelle unità sanitarie locali il cui territorio è ricompreso in un unico comune; 2) dai sindaci dei comuni o dagli assessori da essi delegati quando l'unità sanitaria locale comprende più comuni. In tal caso i sindaci o gli assessori delegati costituiscono apposito collegio, presieduto dal sindaco o assessore delegato del comune con il maggior numero di abitanti. Tale collegio delibera a maggioranza dei suoi componenti sugli atti trasmessi dall'amministratore straordinario. Il sindaco e il presidente della comunità, svolgono, attraverso i rispettivi organi collegiali, le funzioni di programmazione, di indirizzo e controllo.

1. 118

Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini Canavesi, Bolognesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Giannotti, Sarritzu.

Al comma 1, lettera c), sostituire la parola: uniformi con la seguente: minimi.

Conseguentemente dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

Sono abrogati: l'articolo 8 del regio decreto del 26 agosto 1937, n. 1706, l'articolo 5, comma 4, della legge 24 luglio 1978, n. 388, l'articolo 7 della legge 25 marzo 1985, n. 121; l'articolo 5, comma 34, della legge 8 marzo 1983, n. 53; l'articolo 5, comma 1 della legge 24 aprile 1980, n. 146; l'articolo 1, comma 6, della

legge 8 agosto 1985, n. 440; l'articolo 1 della legge 27 febbraio 1978, n. 38; l'articolo 74, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; l'articolo 65 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269; l'articolo 111, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 103, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 65, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 33, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 10, comma 1 T, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 10, comma 1 N, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 8, comma 2, della legge 8 novembre 1986, n. 752; l'articolo 10-bis, Allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642; l'articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; l'articolo 3, comma 4 L. A del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; l'articolo 34-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 70, comma 5 del testo unico 30 marzo 1990, n. 76; l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 65, comma 2 L. A del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e l'articolo 3 comma 1 della legge 11 dicembre 1990, n. 381; l'articolo 12, comma 1, 2 della legge 30 aprile 1985, n. 163 nonché l'articolo 65, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e l'articolo 2, comma 4 del decreto-legge 2 dicembre 1986, n. 69; l'ar-

articolo 33, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 22 maggio 1990, n. 120, nonché l'articolo 6, comma 1 del decreto-legge 21 luglio 1990, n. 192 e l'articolo 6, comma 1 del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261; l'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 20 novembre 1987, n. 474; l'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8; l'articolo 14, comma 5, della legge 1° marzo 1986, n. 64; l'articolo 101, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1978, n. 218; l'articolo 34-bis, comma 1 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69 (legge n. 154); l'articolo 8, comma 34, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

1. 110

Provera.

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: la determinazione di livelli uniformi di assistenza sanitaria *aggiungere le seguenti:* da assicurare obbligatoriamente a tutti i cittadini in forma diretta.

1. 117

Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini Canavesi, Bolognesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Giannotti, Sarritzu.

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: la determinazione di livelli uniformi di assistenza sanitaria *aggiungere le seguenti:* obbligatori a livello regionale, stabilendo l'erogazione diretta di tali livelli di assistenza.

* 1. 121

Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini Canavesi, Bolognesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Giannotti, Sarritzu.

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: determinazione di livelli uniformi di assistenza sanitaria *aggiungere le seguenti:* , obbligatoria a livello regionale stabilendone l'erogazione diretta..

Conseguentemente dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

Sono abrogati: l'articolo 8 del regio decreto del 26 agosto 1937, n. 1706, l'articolo 5, comma 4, della legge 24 luglio 1978, n. 388, l'articolo 7 della legge 25 marzo 1985, n. 121; l'articolo 5, comma 34, della legge 8 marzo 1983, n. 53; l'articolo 5, comma 1 della legge 24 aprile 1980, n. 146; l'articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1985, n. 440; l'articolo 1 della legge 27 febbraio 1978, n. 38; l'articolo 74, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; l'articolo 65 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269; l'articolo 111, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 103, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 65, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 33, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 10, comma 1 T, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 10, comma 1 N, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 8, comma 2, della legge 8 novembre 1986, n. 752; l'articolo 10-bis, Allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642; l'articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; l'articolo 3, comma 4 L. A del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; l'articolo 34-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 70,

comma 5 del testo unico 30 marzo 1990, n. 76; l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 65, comma 2 L. A del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e l'articolo 3 comma 1 della legge 11 dicembre 1990, n. 381; l'articolo 12, comma 1, 2 della legge 30 aprile 1985, n. 163 nonché l'articolo 65, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e l'articolo 2, comma 4 del decreto-legge 2 dicembre 1986, n. 69; l'articolo 33, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 22 maggio 1990, n. 120, nonché l'articolo 6, comma 1 del decreto-legge 21 luglio 1990, n. 192 e l'articolo 6, comma 1 del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261; l'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 20 novembre 1987, n. 474; l'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8; l'articolo 14, comma 5, della legge 1° marzo 1986, n. 64; l'articolo 101, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1978, n. 218; l'articolo 34-bis, comma 1 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69 (legge n. 154); l'articolo 8, comma 34, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

1. 144

Provera.

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: livelli uniformi di assistenza sanitaria aggiungere le seguenti: obbligatori a livello regionale stabilendo l'erogazione diretta di tali livelli di assistenza.

1. 145

Poggiolini.

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: la determinazione di livelli uniformi di assistenza sanitaria aggiungere le seguenti: e di prevenzione.

1. 120

Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini Canavesi, Bolognesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Giannotti, Sarritzu.

Al comma 1, lettera c), sopprimere la parola: relative.

1. 152

Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini Canavesi, Bolognesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Giannotti, Sarritzu.

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: quote capitarie di finanziamento aggiungere le seguenti: atte a garantire tali livelli minimi di assistenza.

Conseguentemente dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

Sono abrogati: l'articolo 8 del regio decreto del 26 agosto 1937, n. 1706, l'articolo 5, comma 4, della legge 24 luglio 1978, n. 388, l'articolo 7 della legge 25 marzo 1985, n. 121; l'articolo 5, comma 34, della legge 8 marzo 1983, n. 53; l'articolo 5, comma 1 della legge 24 aprile 1980, n. 146; l'articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1985, n. 440; l'articolo 1 della legge 27 febbraio 1978, n. 38; l'articolo 74, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; l'articolo 65 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269; l'articolo 111, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 103, comma 3, del decreto del

Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 65, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 33, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 10, comma 1 T, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 10, comma 1 N, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 8, comma 2, della legge 8 novembre 1986, n. 752; l'articolo 10-bis, Allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642; l'articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; l'articolo 3, comma 4 L. A del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; l'articolo 34-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 70, comma 5 del testo unico 30 marzo 1990, n. 76; l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 65, comma 2 L. A del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e l'articolo 3 comma 1 della legge 11 dicembre 1990, n. 381; l'articolo 12, comma 1, 2 della legge 30 aprile 1985, n. 163 nonché l'articolo 65, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e l'articolo 2, comma 4 del decreto-legge 2 dicembre 1986, n. 69; l'articolo 33, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 22 maggio 1990, n. 120, nonché l'articolo 6, comma 1 del decreto-legge 21 luglio 1990, n. 192 e l'articolo 6, comma 1 del decreto-legge

15 settembre 1990, n. 261; l'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 20 novembre 1987, n. 474; l'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8; l'articolo 14, comma 5, della legge 1° marzo 1986, n. 64; l'articolo 101, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1978, n. 218; l'articolo 34-bis, comma 1 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69 (legge n. 154); l'articolo 8, comma 34, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

1. 156

Provera.

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: secondo misure tese al riequilibrio territoriale strutturale aggiungere le seguenti: , e dopo aver effettuato le analisi dei costi delle prestazioni con riferimento anche a parametri di confronto internazionali,.

Conseguentemente dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

Sono abrogati: l'articolo 8 del regio decreto del 26 agosto 1937, n. 1706, l'articolo 5, comma 4, della legge 24 luglio 1978, n. 388, l'articolo 7 della legge 25 marzo 1985, n. 121; l'articolo 5, comma 34, della legge 8 marzo 1983, n. 53; l'articolo 5, comma 1 della legge 24 aprile 1980, n. 146; l'articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1985, n. 440; l'articolo 1 della legge 27 febbraio 1978, n. 38; l'articolo 74, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; l'articolo 65 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269; l'articolo 111, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 103, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 65, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica

22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 33, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 10, comma 1 T, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 10, comma 1 N, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 8, comma 2, della legge 8 novembre 1986, n. 752; l'articolo 10-bis, Allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642; l'articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; l'articolo 3, comma 4 L. A del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; l'articolo 34-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 70, comma 5 del testo unico 30 marzo 1990, n. 76; l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 65, comma 2 L. A del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e l'articolo 3 comma 1 della legge 11 dicembre 1990, n. 381; l'articolo 12, comma 1, 2 della legge 30 aprile 1985, n. 163 nonché l'articolo 65, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e l'articolo 2, comma 4 del decreto-legge 2 dicembre 1986, n. 69; l'articolo 33, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 22 maggio 1990, n. 120, nonché l'articolo 6, comma 1 del decreto-legge 21 luglio 1990, n. 192 e l'articolo 6, comma 1 del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261; l'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo

8, comma 4, del decreto-legge 20 novembre 1987, n. 474; l'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8; l'articolo 14, comma 5, della legge 1° marzo 1986, n. 64; l'articolo 101, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1978, n. 218; l'articolo 34-bis, comma 1 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69 (legge n. 154); l'articolo 8, comma 34, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

1. 157

Provera.

Al comma 1, lettera c), sostituire la parola: d'intesa con le seguenti: di concerto.

1. 158

Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini Canavesi, Bolognesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Giannotti, Sarritzu.

Al comma 1, lettera c), sostituire la parola: trenta con la seguente: trentacinque.

1. 159

Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini Canavesi, Bolognesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Giannotti, Sarritzu.

Al comma 1, lettera c), sostituire la parola: direttamente con la seguente: autonomamente.

1. 160

Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini Canavesi, Bolognesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Giannotti, Sarritzu.

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: con adeguate misure di gradualità e riequilibrio nonché con eventuali poteri sostitutivi.

1. 122

Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini Canavesi, Bolognesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Giannotti, Sarritzu.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) emanare atti di indirizzo e coordinamento, determinare livelli uniformi di assistenza e *standards* organizzativi tendenti al massimo sviluppo della ospedalizzazione a domicilio e del *day hospital* - delle attività sanitarie di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione attraverso il piano sanitario nazionale e definire il fondo sanitario interregionale, che è fiscalizzato e comunque non inferiore al 6,5 per cento del prodotto interno lordo. Ridefinire i parametri capitari di finanziamento di finanziamento sulla base della spesa storica incrementata dal tasso di inflazione reale ed il ricalcolo del fabbisogno delle risorse da parte delle regioni sulla base dell'analisi del potenziale delle strutture pubbliche utilizzate per almeno dieci ore al giorno per sei giorni la settimana e della conseguente revisione delle convenzioni.

1. 123.

Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini Canavesi, Bolognesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Giannotti, Sarritzu.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) riordinare il servizio sanitario nazionale riservando ai comuni l'amministrazione e la gestione attraverso le unità

sanitarie locali. I comitati dei garanti di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 febbraio 1991, n. 111 sono soppressi e sostituiti:

1) dal sindaco del comune o dall'assessore da lui delegato nelle unità sanitarie locali il cui territorio è ricompreso in un unico comune;

2) dai sindaci dei comuni o dagli assessori da essi delegati quando l'unità sanitaria locale comprende più comuni. In tal caso i sindaci o gli assessori delegati costituiscono apposito collegio, presieduto dal sindaco o assessore delegato del comune con il maggior numero di abitanti. Tale collegio delibera a maggioranza dei suoi componenti sugli atti trasmessi dall'amministratore straordinario. Il sindaco e il presidente della comunità montana, svolgono, attraverso i rispettivi organi collegiali, le funzioni di programmazione, di indirizzo e controllo sull'attività complessiva dell'unità sanitaria locale e dell'unità socio-sanitaria ed esprimono altresì parere obbligatorio sui provvedimenti in via di adozione trasmessi dal Comitato di gestione in riferimento all'articolo unico, comma 1, lettera a) della legge 15 gennaio 1986, n. 4, sull'attuazione del piano sanitario regionale e sulla localizzazione dei presidi e dei servizi autorizzati. Eventuali soluzioni difformi dal parere espresso devono essere motivate nel provvedimento adottato. Il sindaco e il presidente della comunità montana verificano la coerenza delle decisioni assunte dall'amministratore straordinario rispetto agli atti di indirizzo emanati ed esprimono alla giunta regionale valutazioni sull'attività dell'amministratore tramite relazione semestrale.

1. 124.

Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini Canavesi, Bolognesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Giannotti, Sarritzu.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) garantire il controllo della qualità del servizio alla partecipazione degli utenti, prevedendo forme di presenza e di comunicazione col pubblico all'interno delle strutture.

1. 125.

Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini Canavesi, Bolognesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Giannotti, Sarritzu.

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) attribuire alle regioni la competenza per la definizione dei principi organizzativi delle unità sanitarie locali come aziende infraregionali con personalità giuridica.

Conseguentemente, dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

Sono abrogati: l'articolo 8 del regio decreto del 26 agosto 1937, n. 1706, l'articolo 5, comma 4, della legge 24 luglio 1978, n. 388, l'articolo 7 della legge 25 marzo 1985, n. 121; l'articolo 5, comma 34, della legge 8 marzo 1983, n. 53; l'articolo 5, comma 1 della legge 24 aprile 1980, n. 146; l'articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1985, n. 440; l'articolo 1 della legge 27 febbraio 1978, n. 38; l'articolo 74, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; l'articolo 65 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269; l'articolo 111, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 103, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 65, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 33,

comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 10, comma 1 T, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 10, comma 1 N, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 8, comma 2, della legge 8 novembre 1986, n. 752; l'articolo 10-bis, Allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642; l'articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; l'articolo 3, comma 4 L. A del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; l'articolo 34-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 70, comma 5 del testo unico 30 marzo 1990, n. 76; l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 65, comma 2 L. A del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e l'articolo 3 comma 1 della legge 11 dicembre 1990, n. 381; l'articolo 12, comma 1, 2 della legge 30 aprile 1985, n. 163 nonché l'articolo 65, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e l'articolo 2, comma 4 del decreto-legge 2 dicembre 1986, n. 69; l'articolo 33, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 22 maggio 1990, n. 120, nonché l'articolo 6, comma 1 del decreto-legge 21 luglio 1990, n. 192 e l'articolo 6, comma 1 del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261; l'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 20 novem-

bre 1987, n. 474; l'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8; l'articolo 14, comma 5, della legge 1° marzo 1986, n. 64; l'articolo 101, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1978, n. 218; l'articolo 34-bis, comma 1 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69 (legge n. 154); l'articolo 8, comma 34, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

l. 61.

Calderoli, Arrighini, Terzi, Ostinelli.

Al comma 1, sostituire la lettera d), con la seguente:

*d) assegnare alla legislazione delegata la definizione dei principi costitutivi dell'azienda della unità sanitaria locale quali l'autonomia giuridica patrimoniale e contabile. A partire dalla definizione dei principi, la legislazione delegata affida alla legislazione regionale, entro sessanta giorni, la definizione degli ambiti territoriali delle USL, degli organi di governo della USL, di intesa con il sistema delle autonomie e in riferimento alla legge n. 142 del 1990. Nell'ambito della nuova organizzazione delle USL deve essere determinata la distinzione tra programmazione e gestione. Il direttore generale deve essere in possesso del diploma di laurea, oltre che degli altri requisiti attestanti la sua professionalità, quali *master* in economia sanitaria. Nell'ambito della legislazione regionale devono essere previsti, insieme ad apposito Albo regionale, i requisiti e i criteri di nomina, i limiti di età ed i compensi economici, nonché la normativa di diritto privato di riferimento del direttore generale. Il Consiglio dei sanitari, incaricato di assistere il direttore generale per le attività tecnico-sanitarie, deve essere rappresentativo di tutte le professionalità sanitarie impegnate nel Servizio sanitario.*

Conseguentemente, sopprimere le lettere e) ed f).

* 1. 32.

Bettin, Rutelli, Giuliari.

Al comma 1, sostituire la lettera d), con la seguente:

*d) assegnare alla legislazione delegata la definizione dei principi costitutivi dell'azienda della unità sanitaria locale quali l'autonomia giuridica patrimoniale e contabile. A partire dalla definizione dei principi, la legislazione delegata affida alla legislazione regionale, entro sessanta giorni, la definizione degli ambiti territoriali delle USL, degli organi di governo della USL, di intesa con il sistema delle autonomie e in riferimento alla legge n. 142 del 1990. Nell'ambito della nuova organizzazione delle USL deve essere determinata la distinzione tra programmazione e gestione. Il direttore generale deve essere in possesso del diploma di laurea, oltre che degli altri requisiti attestanti la sua professionalità, quali *master* in economia sanitaria. Nell'ambito della legislazione regionale devono essere previsti, insieme ad apposito Albo regionale, i requisiti e i criteri di nomina, i limiti di età ed i compensi economici, nonché la normativa di diritto privato di riferimento del direttore generale. Il Consiglio dei sanitari, incaricato di assistere il direttore generale per le attività tecnico-sanitarie, deve essere rappresentativo di tutte le professionalità sanitarie impegnate nel Servizio sanitario.*

Conseguentemente, sopprimere le lettere e) ed f).

* 1. 81.

Giannotti, Trupia, Caccavari, Tarantelli, Augusto Battaglia, Pollastrini, Jannelli, Perinei, Solaroli, Soriero, Silvio Mantovani, Castagnola, Campatelli, Voza.

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) ridefinire i principi organizzativi della unità sanitarie locali stabilendo comunque che esse abbiano un comitato di gestione composto da due rappresentanti

dei lavoratori eletti da tutti i dipendenti della unità sanitaria locale, da due rappresentanti degli utenti nominati dalle associazioni del volontariato più rappresentative operanti nell'ambito della unità sanitaria locale, da un esperto estratto a sorte dall'elenco dei tecnici, rinnovato ogni anno e tenuto presso la unità sanitaria locale, e da un consiglio di amministrazione composto dal collegio dei sindaci o di loro delegati dei comuni della unità sanitaria locale o dalla Giunta comunale nel caso in cui la unità sanitaria locale coincida con un solo comune, con compiti di controllo e di verifica degli obiettivi raggiunti. Il Comitato di gestione sente il direttore sanitario ed il direttore amministrativo della unità sanitaria locale. I membri del Comitato di gestione restano in carica per non più di due anni percependo un compenso forfetario, quale rimborso spese, di lire cinquecentomila mensili, rivalutabile annualmente sulla base dell'indice ISTAT, decurtabile percentualmente rispetto alle assenze dalle sedute. Il mandato non è immediatamente rinnovabile e non può essere esercitato per più di due volte.

1. 126.

Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini Canavesi, Bolognesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Giannotti, Sarritzu.

Al comma 1, lettera d), primo periodo, dopo la parola definire aggiungere le seguenti: i criteri e.

1. 161.

Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini Canavesi, Bolognesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Giannotti, Sarritzu.

Al comma 1, lettera d), primo periodo, alle parole: un direttore generale premet-

tere le seguenti: un consiglio di amministrazione, un presidente,.

1. 162.

Delfino.

Al comma 1, lettera d), primo periodo, dopo le parole un direttore generale aggiungere le seguenti: un consiglio di sanitari.

Conseguentemente, dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

Sono abrogati: l'articolo 8 del regio decreto del 26 agosto 1937, n. 1706, l'articolo 5, comma 4, della legge 24 luglio 1978, n. 388, l'articolo 7 della legge 25 marzo 1985, n. 121; l'articolo 5, comma 34, della legge 8 marzo 1983, n. 53; l'articolo 5, comma 1 della legge 24 aprile 1980, n. 146; l'articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1985, n. 440; l'articolo 1 della legge 27 febbraio 1978, n. 38; l'articolo 74, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; l'articolo 65 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269; l'articolo 111, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 103, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 65, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 33, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 10, comma 1 T, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 10, comma 1 N, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 8, comma 2, della legge 8 novembre 1986, n. 752; l'articolo 10-bis, Allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642; l'articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; l'articolo 3, comma 4 L. A del decreto del

Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; l'articolo 34-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 70, comma 5 del testo unico 30 marzo 1990, n. 76; l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 65, comma 2 L. A del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e l'articolo 3 comma 1 della legge 11 dicembre 1990, n. 381; l'articolo 12, comma 1, 2 della legge 30 aprile 1985, n. 163 nonché l'articolo 65, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e l'articolo 2, comma 4 del decreto-legge 2 dicembre 1986, n. 69; l'articolo 33, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 22 maggio 1990, n. 120, nonché l'articolo 6, comma 1 del decreto-legge 21 luglio 1990, n. 192 e l'articolo 6, comma 1 del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261; l'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 20 novembre 1987, n. 474; l'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8; l'articolo 14, comma 5, della legge 1° marzo 1986, n. 64; l'articolo 101, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1978, n. 218; l'articolo 34-bis, comma 1 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69 (legge n. 154); l'articolo 8, comma 34, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

1. 163.

Petrini, Calderoli, Provera.

Al comma 1, lettera d), primo periodo, sostituire la parola: membri con la seguente: componenti.

1. 164.

Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini Canavesi, Bolognesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Giannotti, Sarritzu.

Al comma 1, lettera d), dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Stabilire inoltre sia per i preventivi che per i consuntivi, l'abbandono della contabilità finanziaria e la sua sostituzione con la contabilità economica prevista decreto-legge 9 aprile 1991, n. 127, nonché la preparazione ed il continuo aggiornamento di distinte basi per ogni intervento, riconciliate con i risultati della contabilità economica.

Conseguentemente, dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

Sono abrogati: l'articolo 8 del regio decreto del 26 agosto 1937, n. 1706, l'articolo 5, comma 4, della legge 24 luglio 1978, n. 388, l'articolo 7 della legge 25 marzo 1985, n. 121; l'articolo 5, comma 34, della legge 8 marzo 1983, n. 53; l'articolo 5, comma 1 della legge 24 aprile 1980, n. 146; l'articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1985, n. 440; l'articolo 1 della legge 27 febbraio 1978, n. 38; l'articolo 74, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; l'articolo 65 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269; l'articolo 111, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 103, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 65, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 33, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

l'articolo 10, comma 1 T, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 10, comma 1 N, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 8, comma 2, della legge 8 novembre 1986, n. 752; l'articolo 10-bis, Allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642; l'articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; l'articolo 3, comma 4 L. A del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; l'articolo 34-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 70, comma 5 del testo unico 30 marzo 1990, n. 76; l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 65, comma 2 L. A del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e l'articolo 3 comma 1 della legge 11 dicembre 1990, n. 381; l'articolo 12, comma 1, 2 della legge 30 aprile 1985, n. 163 nonché l'articolo 65, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e l'articolo 2, comma 4 del decreto-legge 2 dicembre 1986, n. 69; l'articolo 33, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 22 maggio 1990, n. 120, nonché l'articolo 6, comma 1 del decreto-legge 21 luglio 1990, n. 192 e l'articolo 6, comma 1 del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261; l'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 20 novembre 1987, n. 474; l'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8;

l'articolo 14, comma 5, della legge 1° marzo 1986, n. 64; l'articolo 101, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1978, n. 218; l'articolo 34-bis, comma 1 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69 (legge n. 154); l'articolo 8, comma 34, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

1. 71.

Arrighini, Ostinelli, Frontini,
Terzi.

Al comma 1, lettera d), dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Si prevede inoltre la costituzione di un consiglio regionale medico (collegio di probi viri) con il compito di formulare parametri per consentire la verifica di risultati e di qualità ed essere un organo consultivo e qualificato di arbitrato in eventuali situazioni di contenzioso tra direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo, figure mediche apicali di secondo livello, sindaco o conferenza dei sindaci o presidente delle circoscrizioni di riferimento territoriale.

Conseguentemente, dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

Sono abrogati: l'articolo 8 del regio decreto del 26 agosto 1937, n. 1706, l'articolo 5, comma 4, della legge 24 luglio 1978, n. 388, l'articolo 7 della legge 25 marzo 1985, n. 121; l'articolo 5, comma 34, della legge 8 marzo 1983, n. 53; l'articolo 5, comma 1 della legge 24 aprile 1980, n. 146; l'articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1985, n. 440; l'articolo 1 della legge 27 febbraio 1978, n. 38; l'articolo 74, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; l'articolo 65 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269; l'articolo 111, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 103, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre

1986, n. 917; l'articolo 65, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 33, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 10, comma 1 T, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 10, comma 1 N, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 8, comma 2, della legge 8 novembre 1986, n. 752; l'articolo 10-bis, Allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642; l'articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; l'articolo 3, comma 4 L. A del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; l'articolo 34-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 70, comma 5 del testo unico 30 marzo 1990, n. 76; l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 65, comma 2 L. A del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e l'articolo 3 comma 1 della legge 11 dicembre 1990, n. 381; l'articolo 12, comma 1, 2 della legge 30 aprile 1985, n. 163 nonché l'articolo 65, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e l'articolo 2, comma 4 del decreto-legge 2 dicembre 1986, n. 69; l'articolo 33, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 22 maggio 1990, n. 120, nonché l'articolo 6, comma 1 del decreto-legge 21 luglio 1990, n. 192 e l'articolo 6, comma 1 del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261; l'articolo 21

del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 20 novembre 1987, n. 474; l'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8; l'articolo 14, comma 5, della legge 1° marzo 1986, n. 64; l'articolo 101, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1978, n. 218; l'articolo 34-bis, comma 1 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69 (legge n. 154); l'articolo 8, comma 34, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

1. 165.

Provera.

Al comma 1, lettera d), sopprimere il secondo periodo.

1. 166.

Delfino.

Al comma 1, lettera d), terzo periodo, sostituire le parole da: Il direttore generale fino a: con contratto di diritto privato a termine con le seguenti: Il direttore generale deve essere vincitore di concorso pubblico.

1. 167.

Sospiri, Valensise, Parlato,
Conti, Mussolini.

Al comma 1, lettera d), terzo periodo, dopo le parole: Il direttore generale che deve essere in possesso del diploma di laurea aggiungere le seguenti: in medicina e chirurgia.

Conseguentemente, dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

Sono abrogati: l'articolo 8 del regio decreto del 26 agosto 1937, n. 1706, l'articolo 5, comma 4, della legge 24 luglio 1978, n. 388, l'articolo 7 della legge 25 marzo 1985, n. 121; l'articolo 5, comma

34, della legge 8 marzo 1983, n. 53; l'articolo 5, comma 1 della legge 24 aprile 1980, n. 146; l'articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1985, n. 440; l'articolo 1 della legge 27 febbraio 1978, n. 38; l'articolo 74, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; l'articolo 65 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269; l'articolo 111, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 103, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 65, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 33, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 10, comma 1 T, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 10, comma 1 N, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 8, comma 2, della legge 8 novembre 1986, n. 752; l'articolo 10-bis, Allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642; l'articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; l'articolo 3, comma 4 L. A del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; l'articolo 34-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 70, comma 5 del testo unico 30 marzo 1990, n. 76; l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 65, comma 2 L. A del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e l'articolo 3 comma 1 della legge 11 dicembre 1990, n. 381; l'articolo 12, comma 1, 2 della legge 30 aprile 1985, n. 163 nonché l'articolo 65, comma 3 del decreto del

Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e l'articolo 2, comma 4 del decreto-legge 2 dicembre 1986, n. 69; l'articolo 33, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 22 maggio 1990, n. 120, nonché l'articolo 6, comma 1 del decreto-legge 21 luglio 1990, n. 192 e l'articolo 6, comma 1 del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261; l'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 20 novembre 1987, n. 474; l'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8; l'articolo 14, comma 5, della legge 1° marzo 1986, n. 64; l'articolo 101, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1978, n. 218; l'articolo 34-bis, comma 1 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69 (legge n. 154); l'articolo 8, comma 34, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

1. 168.

Provera.

Al comma 1, lettera d), terzo periodo, sostituire le parole da: e nominato fino: o dalle province autonome con le seguenti: è sorteggiato.

1. 50.

Poli Bortone, Mussolini.

Al comma 1, lettera d), terzo periodo, sostituire le parole: motivata dalla regione con le seguenti: motivata dal comune o dalla assemblea degli amministratori dei comuni interessati.

1. 5.

Giuntella.

Al comma 1, lettera d), terzo periodo, sostituire le parole: dalla regione o dalla

provincia autonoma con le seguenti: dal Consiglio di amministrazione.

1. 174.

Delfino.

Al comma 1, lettera d), terzo periodo, sostituire le parole: elenco nazionale con le seguenti: alla graduatoria a numero chiuso dell'elenco nazionale.

1. 10.

Poggiolini.

Al comma 1, lettera d), terzo periodo, dopo le parole: Ministero della sanità aggiungere le seguenti: e da articolare su base regionale.

1. 127.

Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini Canavesi, Bolognesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Giannotti, Sarritzu.

Al comma 1, lettera d), terzo periodo, dopo le parole: privato a termine aggiungere le seguenti: per i pubblici dipendenti, nei cui confronti la misura del compenso non può comunque essere inferiore al trattamento economico globale in godimento, comprensivo delle indennità aventi carattere di generalità connesse alle funzioni della qualifica rivestita, la nomina ad amministratore straordinario determina il collocamento in aspettativa senza assegni utile ai fini del trattamento di quiescenza e dell'anzianità di servizio.

1. 41.

Ravaglia, Pellicanò.

Al comma 1, lettera d), terzo periodo, sostituire le parole: direttore sanitario con le seguenti dirigente sanitario.

1. 2.

Mastranzo.

Al comma 1, lettera d), terzo periodo, sostituire le parole: in possesso dei medesimi requisiti soggettivi, assunti anch'essi con contratto di diritto privato a termine con le seguenti: assunti anch'essi per concorso pubblico.

1. 175.

Sospiri, Valensise, Parlato, Conti, Mussolini, Agostinacchio.

Al comma 1, lettera d), terzo periodo, sostituire le parole: ed è assistito per le attività tecnico-sanitarie da un Consiglio dei sanitari con le seguenti: nonché da un consiglio dei sanitari composto a maggioranza di medici eletti democraticamente fra i medici operanti nei vari settori delle unità sanitarie locali.

1. 131.

Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini Canavesi, Bolognesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Giannotti, Sarritzu.

Al comma 1, lettera d), terzo periodo, dopo le parole: Consiglio dei sanitari aggiungere le seguenti rappresentante tutte le categorie mediche che operano in rapporto con le unità sanitarie locali.

1. 130.

Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini Canavesi, Bolognesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Giannotti, Sarritzu.

Al comma 1, lettera d), terzo periodo, sostituire le parole: composto da medici, in maggioranza, con le seguenti elettivo e composto a maggioranza da medici co-

munque operanti nei diversi settori della sanità pubblica.

1. 129.

Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini Canavesi, Bolognesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Giannotti, Sarritzu.

Al comma 1, lettera d), terzo periodo, dopo le parole: composto da medici, in maggioranza, aggiungere le seguenti eletti democraticamente.

1. 128.

Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini Canavesi, Bolognesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Giannotti, Sarritzu.

Al comma 1, lettera d), terzo periodo, dopo le parole: e dei tecnici sanitari aggiungere le seguenti: non possono essere confermati o nominati amministratori sanitari, direttori amministrativi e sanitari, coloro che hanno raggiunto o raggiungeranno entro il 31 dicembre 1993 il sessantacinquesimo anno di età; hanno chiesto il collocamento a riposo o godono di trattamento di pensione; si trovano nelle condizioni di cui ai commi 7 ed 11 dell'articolo 1 del decreto-legge 6 febbraio 1991, n. 35 convertito con modificazioni, dalla legge 4 aprile 1991, n. 111.

1. 1.

Mastranzo, Scarlato, Francesco Ferrari, Cimmino, Bicchieri, Paladini, Rivera.

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Istituire entro il periodo massimo di due anni presso le istituzioni universitarie corsi post-universitari di alta specializzazione e di formazione in management dei servizi sanitari,

a valersi a regime quale titolo per l'iscrizione all'elenco dei candidati all'incarico di Direttore Generale e per gli incarichi di Direttore Amministrativo e di Direttore Sanitario, nonché corsi di aggiornamento di quadri e di dirigenti amministrativi e sanitari del S.S.N.

1. 176.

Conti.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) definire i pieni poteri del direttore generale nella gestione delle USL, nell'ambito della programmazione e controllo eseguita a livello regionale, e nel conseguimento degli obiettivi generali posti dal consiglio comunale o dalla assemblea degli amministratori al momento della nomina del direttore generale stesso. Tale nomina è quinquennale e rinnovabile sulla base del conseguimento dei suddetti obiettivi e con deliberazione motivata da parte dell'assemblea di cui sopra, alla quale il direttore generale fornisce una relazione annuale dello stato di avanzamento dei progetti.

1. 4.

Giuntella.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) prevedere l'articolazione della unità sanitaria locale in distretti.

1. 177.

Di Laura Frattura, Saretta, Renzulli, Armellini, Perani, Casilli, Garavaglia, Landi, Tuffi.

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

e) di attribuire alle regioni e alle province autonome la competenza per

l'articolazione territoriale delle unità sanitarie locali, tenendo conto della specificità delle aree montane.

1. 178.

Delfino.

Al comma 1, sostituire la lettera e), con la seguente:

e) ridurre il numero delle unità sanitarie locali attribuendo la competenza della determinazione del numero delle stesse alle regioni.

Conseguentemente dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

Sono abrogati: l'articolo 8 del regio decreto del 26 agosto 1937, n. 1706, l'articolo 5, comma 4, della legge 24 luglio 1978, n. 388, l'articolo 7 della legge 25 marzo 1985, n. 121; l'articolo 5, comma 34, della legge 8 marzo 1983, n. 53; l'articolo 5, comma 1 della legge 24 aprile 1980, n. 146; l'articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1985, n. 440; l'articolo 1 della legge 27 febbraio 1978, n. 38; l'articolo 74, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; l'articolo 65 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269; l'articolo 111, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 103, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 65, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 33, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 10, comma 1 T, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 10, comma 1 N, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 8, comma 2, della legge 8 novembre 1986, n. 752; l'articolo 10-bis, Allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642; l'articolo 4,

comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; l'articolo 3, comma 4 L. A del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; l'articolo 34-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 70, comma 5 del testo unico 30 marzo 1990, n. 76; l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 65, comma 2 L. A del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e l'articolo 3 comma 1 della legge 11 dicembre 1990, n. 381; l'articolo 12, comma 1, 2 della legge 30 aprile 1985, n. 163 nonché l'articolo 65, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e l'articolo 2, comma 4 del decreto-legge 2 dicembre 1986, n. 69; l'articolo 33, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 22 maggio 1990, n. 120, nonché l'articolo 6, comma 1 del decreto-legge 21 luglio 1990, n. 192 e l'articolo 6, comma 1 del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261; l'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 20 novembre 1987, n. 474; l'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8; l'articolo 14, comma 5, della legge 1° marzo 1986, n. 64; l'articolo 101, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1978, n. 218; l'articolo 34-bis, comma 1 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69 (legge n. 154); l'articolo 8, comma 34, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

1. 62.

Calderoli, Arrighini, Terzi.

Al comma 1 sostituire la lettera e) con la seguente:

e) ridurre il numero delle unità sanitarie locali, attraverso un aumento della loro estensione territoriale, tenendo conto della specificità delle aree montane e della popolazione residente, ed uniformandone le prestazioni.

1. 179.

Sospiri, Valensise, Parlato, Conti, Mussolini, Agostinacchio.

Al comma 1, lettera e) dopo la parola: ridurre aggiungere le seguenti: e razionalizzare.

1. 180.

Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini Canavesi, Bolognesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Giannotti, Sarritzu.

Al comma 1, lettera e) sostituire le parole: delle specificità delle aree montane con le seguenti: delle densità demografiche, delle condizioni di comunicazioni tra le diverse aree territoriali, della dislocazione dei presidi sanitari.

1. 181.

Giannotti, Tarantelli, Pollastrini, Jannelli, Perinei, Solaroli, Vozza, Mantovani, Soriero, Castagnola, Campatelli.

Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le parole: potenziando, di preferenza, strutture esistenti, attraverso il completamento dei servizi.

1. 52.

Poli Bortone, Mussolini.

Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le parole: una deroga a tale imposta-

zione sarà consentita alle regioni solo se le unità sanitarie locali hanno conseguito un effettivo pareggio di bilancio ed applicato la riforma sanitaria.

1. 182.

Bertoli.

Sostituire la lettera f) con la seguente:

f) definire i principi relativi ai poteri di gestione spettanti al comitato di gestione riservando al consiglio di amministrazione di determinare, nell'ambito della programmazione regionale, la priorità degli interventi e gli indirizzi concernenti l'organizzazione funzionale dei servizi, di esaminare il bilancio di previsione, le variazioni di bilancio e il conto consuntivo rimettendo alla regione o alla provincia autonoma le relative osservazioni, nonché di effettuare la verifica dei risultati e della qualità dei servizi, e stabilendo altresì che il comitato di indirizzo e di controllo, cui obbligatoriamente partecipa il direttore generale, è composto da un minimo di cinque a un massimo di sette membri nominati tra i sindaci e/o gli assessori del comune o dei comuni di riferimento territoriale.

1. 136.

Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini Canavesi, Bolognesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Giannotti, Sarritzu.

Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:

f) definire i principi relativi ai poteri del Presidente, a cui spetta la rappresentanza legale dell'ente, del consiglio di amministrazione, del direttore generale. Nell'ambito della programmazione e dei poteri di indirizzo e di controllo regionali spetta specificamente al consiglio di amministrazione, che definisce le priorità e gli indirizzi concernenti l'organizzazione funzionale dei servizi, di esaminare ed

approvare il bilancio di previsione, le variazioni di bilancio ed il conto consuntivo, la verifica dei risultati e la qualità dei servizi, il controllo sull'attività generale e l'approvazione della pianta organica generale dell'azienda. Il consiglio di amministrazione a cui partecipa obbligatoriamente il direttore generale, è composto da un minimo di cinque ad un massimo di sette membri, nominati dai comuni di riferimento territoriale.

l. 183.

Delfino.

Al comma 1, lettera f) dopo la parola: principi aggiungere le seguenti: e i criteri.

l. 184.

Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini Canavesi, Bolognesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Giannotti, Sarritzu.

Al comma 1, lettera f) sostituire la parola: poteri con la seguente: mansioni.

l. 185.

Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini Canavesi, Bolognesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Giannotti, Sarritzu.

Al comma 1, lettera f) aggiungere, in fine, le parole: ed alle funzioni del direttore amministrativo e del direttore sanitario.

Conseguentemente dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

Sono abrogati: l'articolo 8 del regio decreto del 26 agosto 1937, n. 1706, l'articolo 5, comma 4, della legge 24 luglio

1978, n. 388, l'articolo 7 della legge 25 marzo 1985, n. 121; l'articolo 5, comma 34, della legge 8 marzo 1983, n. 53; l'articolo 5, comma 1 della legge 24 aprile 1980, n. 146; l'articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1985, n. 440; l'articolo 1 della legge 27 febbraio 1978, n. 38; l'articolo 74, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; l'articolo 65 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269; l'articolo 111, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 103, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 65, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 33, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 10, comma 1 T, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 10, comma 1 N, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 8, comma 2, della legge 8 novembre 1986, n. 752; l'articolo 10-bis, Allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642; l'articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; l'articolo 3, comma 4 L. A del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; l'articolo 34-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 70, comma 5 del testo unico 30 marzo 1990, n. 76; l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 65, comma 2 L. A del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e l'articolo 3 comma 1 della legge 11 dicembre 1990, n. 381; l'articolo 12, comma 1, 2

della legge 30 aprile 1985, n. 163 nonché l'articolo 65, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e l'articolo 2, comma 4 del decreto-legge 2 dicembre 1986, n. 69; l'articolo 33, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 22 maggio 1990, n. 120, nonché l'articolo 6, comma 1 del decreto-legge 21 luglio 1990, n. 192 e l'articolo 6, comma 1 del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261; l'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 20 novembre 1987, n. 474; l'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8; l'articolo 14, comma 5, della legge 1° marzo 1986, n. 64; l'articolo 101, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1978, n. 218; l'articolo 34-bis, comma 1 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69 (legge n. 154); l'articolo 8, comma 34, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

1. 186.

Provera.

Al comma 1, dopo la lettera f) aggiungere le seguenti:

f-bis) stabilire la gratuità dell'ufficio di componente del consiglio dei sanitari, ed indicare il divieto delle attribuzioni di gettoni di presenza anche se comprensivi dei rimborsi spesa, nonché dell'uso di servizi, mezzi, dotazioni, personale dell'unità sanitaria locale da parte dei componenti dei detti organismi;

f-ter) stabilire l'incompatibilità tra componente del consiglio dei sanitari e la carica del membro del Parlamento, di consigliere regionale, di consigliere comunale;

f-quater) prevedere l'ineleggibilità a membro del Parlamento, a consigliere regionale, a consigliere comunale, dei com-

ponenti il consiglio dei sanitari nonché stabilire per coloro che hanno ricoperto tali incarichi l'eleggibilità è consentita soltanto se le funzioni sono cessate dodici mesi prima del giorno fissato per le elezioni.

1. 47.

Anedda, Valensise, Parigi, Berselli, Parlato, Pasetto, Conti, Gaetano Colucci, Ignazio La Russa, Tassi, Nania, Agostinacchio, Trantino, Macerantini.

All'articolo 1, al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:

g) definire principi relativi ai livelli di assistenza sanitaria uniformi obbligatori nelle aree di assistenza di base, specialistica, farmaceutica, ospedaliera, per prevenzione, cura e riabilitazione, tenuto conto delle peculiarità della categoria di assistiti di cui all'articolo 37 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, da garantire a tutti i cittadini, il parametro capitaro di finanziamento da assicurare alle regioni e alle province autonome per l'organizzazione di detta assistenza, tenendo conto anche degli obiettivi di riequilibrio territoriale da realizzare gradualmente e stabilizzando l'attuale rapporto tra spesa sanitaria e prodotto interno lordo.

1. 33.

Giuliari, Rutelli, De Benetti.

Al comma 1, lettera g) dopo le parole: uniformi e obbligatori aggiungere le seguenti: nelle aree di assistenza di base, specialistica, farmaceutica, ospedaliera, per prestazione, cura e riabilitazione;

1. 172.

Ferri, Ferrauto.

Al comma 1, lettera g) sopprimere le parole da: espressi fino a: riferimento.

1. 171.

Ferri, Ferrauto.

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: stabilendo comunque l'individuazione della soglia minima di riferimento con le seguenti: necessarie e sufficienti.

Conseguentemente, dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

1. Al fine di consentire una maggiore equità fiscale e di ridurre complessivamente di almeno il 10 per cento, in aggiunta alle disposizioni previste dal decreto legislativo di cui alla delega ottenuta dal Governo con l'articolo 17 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, l'ammontare complessivo delle esenzioni ed agevolazioni tributarie, il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge un decreto legislativo concernente la revisione e la modifica delle disposizioni di legge esistenti in materia di esenzioni, agevolazioni tributarie e di regimi sostitutivi aventi carattere agevolativo, ivi comprese le disposizioni recanti agevolazioni o regimi agevolativi riconducibili a caratteristiche strutturali dei tributi, che costituiscono comunque deroga ai principi di generalità, uniformità e di progressività della imposizione, salvaguardando le esenzioni e le agevolazioni per i redditi derivati da lavoro dipendente, da erogazioni previdenziali e per carichi familiari.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 al fine dell'espressione del parere da parte delle Commissioni permanenti competenti per la materia di cui al presente articolo. Le Commissioni si esprimono entro 15 giorni dalla data di trasmissione.

1. 137.

Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini Canavesi, Bolognesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Giannotti, Sarritzu.

Al comma 1, alla lettera g) sostituire le parole: della soglia minima di riferimento, con le seguenti: di livelli necessari e sufficienti di prestazione.

1. 138.

Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini Canavesi, Bolognesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Giannotti, Sarritzu.

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: soglia minima di riferimento da garantire a tutti i cittadini aggiungere le seguenti: in forma diretta.

Conseguentemente dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

Sono abrogati: l'articolo 8 del regio decreto del 26 agosto 1937, n. 1706, l'articolo 5, comma 4, della legge 24 luglio 1978, n. 388, l'articolo 7 della legge 25 marzo 1985, n. 121; l'articolo 5, comma 34, della legge 8 marzo 1983, n. 53; l'articolo 5, comma 1 della legge 24 aprile 1980, n. 146; l'articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1985, n. 440; l'articolo 1 della legge 27 febbraio 1978, n. 38; l'articolo 74, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; l'articolo 65 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269; l'articolo 111, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 103, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 65, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 33, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 10, comma 1 T, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 10, comma 1 N, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo

8, comma 2, della legge 8 novembre 1986, n. 752; l'articolo 10-bis, Allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642; l'articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; l'articolo 3, comma 4 L. A del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; l'articolo 34-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 70, comma 5 del testo unico 30 marzo 1990, n. 76; l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 65, comma 2 L. A del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e l'articolo 3 comma 1 della legge 11 dicembre 1990, n. 381; l'articolo 12, comma 1, 2 della legge 30 aprile 1985, n. 163 nonché l'articolo 65, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e l'articolo 2, comma 4 del decreto-legge 2 dicembre 1986, n. 69; l'articolo 33, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 22 maggio 1990, n. 120, nonché l'articolo 6, comma 1 del decreto-legge 21 luglio 1990, n. 192 e l'articolo 6, comma 1 del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261; l'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 20 novembre 1987, n. 474; l'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8; l'articolo 14, comma 5, della legge 1° marzo 1986, n. 64; l'articolo 101, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1978, n. 218; l'articolo 34-bis, comma 1 del decreto-legge 2 marzo

1989, n. 69 (legge n. 154); l'articolo 8, comma 34, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

1. 187.

Provera.

Al comma 1, alla lettera g), sostituire le parole: da garantire a tutti i cittadini fino alla fine della lettera con le seguenti: il parametro capitaro di finanziamento da assicurare alle regioni per l'organizzazione di detta assistenza è determinato dal coefficiente ricavato dal rapporto tra le risorse stabilite dalla legge finanziaria per la sanità e il gettito nazionale IVA. La frazione di IVA così ricavata va destinata alle regioni in modo proporzionale al numero di abitanti.

Conseguentemente dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

Sono abrogati: l'articolo 8 del regio decreto del 26 agosto 1937, n. 1706, l'articolo 5, comma 4, della legge 24 luglio 1978, n. 388, l'articolo 7 della legge 25 marzo 1985, n. 121; l'articolo 5, comma 34, della legge 8 marzo 1983, n. 53; l'articolo 5, comma 1 della legge 24 aprile 1980, n. 146; l'articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1985, n. 440; l'articolo 1 della legge 27 febbraio 1978, n. 38; l'articolo 74, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; l'articolo 65 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269; l'articolo 111, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 103, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 65, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 33, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 10, comma 1 T, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 10, comma 1 N,

del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 8, comma 2, della legge 8 novembre 1986, n. 752; l'articolo 10-bis, Allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642; l'articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; l'articolo 3, comma 4 L. A del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; l'articolo 34-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 70, comma 5 del testo unico 30 marzo 1990, n. 76; l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 65, comma 2 L. A del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e l'articolo 3 comma 1 della legge 11 dicembre 1990, n. 381; l'articolo 12, comma 1, 2 della legge 30 aprile 1985, n. 163 nonché l'articolo 65, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e l'articolo 2, comma 4 del decreto-legge 2 dicembre 1986, n. 69; l'articolo 33, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 22 maggio 1990, n. 120, nonché l'articolo 6, comma 1 del decreto-legge 21 luglio 1990, n. 192 e l'articolo 6, comma 1 del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261; l'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 20 novembre 1987, n. 474; l'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8; l'articolo 14, comma 5, della legge 1° marzo 1986, n. 64; l'articolo 101, comma 1, del decreto del Presidente della Repub-

blica 26 marzo 1978, n. 218; l'articolo 34-bis, comma 1 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69 (legge n. 154); l'articolo 8, comma 34, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

1. 72.

Arrighini, Ostinelli, Frontini,
Terzi.

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: a tutti i cittadini aggiungere le seguenti: gratuitamente ed in forma diretta.

Conseguentemente, dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

1. Al fine di consentire una maggiore equità fiscale e di ridurre complessivamente di almeno il 10 per cento, in aggiunta alle disposizioni previste dal decreto legislativo di cui alla delega ottenuta dal Governo con l'articolo 17 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, l'ammontare complessivo delle esenzioni ed agevolazioni tributarie, il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge un decreto legislativo concernente la revisione e la modifica delle disposizioni di legge esistenti in materia di esenzioni, agevolazioni tributarie e di regimi sostitutivi aventi carattere agevolativo, ivi comprese le disposizioni recanti agevolazioni o regimi agevolativi riconducibili a caratteristiche strutturali dei tributi, che costituiscono comunque deroga ai principi di generalità, uniformità e di progressività della imposizione, salvaguardando le esenzioni e le agevolazioni per i redditi derivati da lavoro dipendente, da erogazioni previdenziali e per carichi familiari.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 al fine dell'espressione del pa-

rere da parte delle Commissioni permanenti competenti per la materia di cui al presente articolo. Le Commissioni si esprimono entro 15 giorni dalla data di trasmissione.

1. 188.

Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini Canavesi, Bolognesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Giannotti, Sarritzu.

Al comma 1, alla lettera g), dopo le parole: da garantire a tutti i cittadini aggiungere le seguenti: in forma diretta.

1. 11.

Poggiolini.

Al comma 1, alla lettera g), dopo le parole: da garantire a tutti i cittadini, aggiungere: in forma diretta.

1.141.

Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini Canavesi, Bolognesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Giannotti, Sarritzu.

Al comma 1, lettera g) dopo le parole: alle regioni e alle province autonome aggiungere le seguenti: in funzione dei livelli di assistenza erogata.

Conseguentemente dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

Sono abrogati: l'articolo 8 del regio decreto del 26 agosto 1937, n. 1706, l'articolo 5, comma 4, della legge 24 luglio 1978, n. 388, l'articolo 7 della legge 25 marzo 1985, n. 121; l'articolo 5, comma 34, della legge 8 marzo 1983, n. 53; l'articolo 5, comma 1 della legge 24 aprile

1980, n. 146; l'articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1985, n. 440; l'articolo 1 della legge 27 febbraio 1978, n. 38; l'articolo 74, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; l'articolo 65 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269; l'articolo 111, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 103, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 65, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 33, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 10, comma 1 T, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 10, comma 1 N, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 8, comma 2, della legge 8 novembre 1986, n. 752; l'articolo 10-bis, Allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642; l'articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; l'articolo 3, comma 4 L. A del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; l'articolo 34-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 70, comma 5 del testo unico 30 marzo 1990, n. 76; l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 65, comma 2 L. A del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e l'articolo 3 comma 1 della legge 11 dicembre 1990, n. 381; l'articolo 12, comma 1, 2 della legge 30 aprile 1985, n. 163 nonché l'articolo 65, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e l'articolo 2, comma 4 del

decreto-legge 2 dicembre 1986, n. 69; l'articolo 33, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 22 maggio 1990, n. 120, nonché l'articolo 6, comma 1 del decreto-legge 21 luglio 1990, n. 192 e l'articolo 6, comma 1 del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261; l'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 20 novembre 1987, n. 474; l'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8; l'articolo 14, comma 5, della legge 1° marzo 1986, n. 64; l'articolo 101, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1978, n. 218; l'articolo 34-bis, comma 1 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69 (legge n. 154); l'articolo 8, comma 34, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

1. 65.

Calderoli, Arrighini, Terzi.

Al comma 1, lettera g) sopprimere le parole da: e il parametro capitaro fino alla fine della lettera.

Conseguentemente dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

Sono abrogati: l'articolo 8 del regio decreto del 26 agosto 1937, n. 1706, l'articolo 5, comma 4, della legge 24 luglio 1978, n. 388, l'articolo 7 della legge 25 marzo 1985, n. 121; l'articolo 5, comma 34, della legge 8 marzo 1983, n. 53; l'articolo 5, comma 1 della legge 24 aprile 1980, n. 146; l'articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1985, n. 440; l'articolo 1 della legge 27 febbraio 1978, n. 38; l'articolo 74, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; l'articolo 65 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269; l'articolo 111,

comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 103, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 65, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 33, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 10, comma 1 T, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 10, comma 1 N, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 8, comma 2, della legge 8 novembre 1986, n. 752; l'articolo 10-bis, Allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642; l'articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; l'articolo 3, comma 4 L. A del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; l'articolo 34-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 70, comma 5 del testo unico 30 marzo 1990, n. 76; l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 65, comma 2 L. A del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e l'articolo 3 comma 1 della legge 11 dicembre 1990, n. 381; l'articolo 12, comma 1, 2 della legge 30 aprile 1985, n. 163 nonché l'articolo 65, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e l'articolo 2, comma 4 del decreto-legge 2 dicembre 1986, n. 69; l'articolo 33, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 22 maggio

1990, n. 120, nonché l'articolo 6, comma 1 del decreto-legge 21 luglio 1990, n. 192 e l'articolo 6, comma 1 del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261; l'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 20 novembre 1987, n. 474; l'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8; l'articolo 14, comma 5, della legge 1° marzo 1986, n. 64; l'articolo 101, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1978, n. 218; l'articolo 34-bis, comma 1 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69 (legge n. 154); l'articolo 8, comma 34, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

1. 64.

Calderoli, Arrighini, Terzi.

Al comma 1, alla lettera g), dopo le parole: l'organizzazione di detta assistenza, aggiungere le seguenti: in attesa di fiscalizzazione.

1.140.

Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini Canavesi, Bolognesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Giannotti, Sarritzu.

Al comma 1, lettera g) sostituire le parole da: in coerenza fino alla fine della lettera con le seguenti: tenendo conto anche degli obiettivi di riequilibrio territoriale da realizzare gradualmente e stabilizzando l'attuale rapporto tra spesa sanitaria e prodotto interno lordo.

1. 170.

Ferri, Ferrauto.

Al comma 1, alla lettera g), aggiungere, in fine, le parole: e comunque non infe-

riore al 6,5 per cento del prodotto interno lordo.

1. 139.

Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini Canavesi, Bolognesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Giannotti, Sarritzu.

Al comma 1 lettera g) aggiungere, in fine, le parole: e con vincolo assoluto della destinazione delle risorse, salvo revoca del finanziamento per l'anno successivo.

1. 189.

Poli Bortone, Rositani, Ignazio La Russa, Valensise, Parlato, Conti, Parigi, Gaetano Colucci.

Al comma 1 dopo la lettera g) aggiungere la seguente:

g-bis) riordinare il prontuario farmaceutico nazionale escludendo i prodotti inutili e ristrutturando le categorie terapeutiche; stabilire che i prezzi di vendita di prodotti farmaceutici aventi uguale attività non possono differire di oltre il 15 per cento dal prezzo del prodotto già in commercio; limitare la gratuità dei farmaci a quelli ritenuti essenziali dalla organizzazione mondiale della sanità per soddisfare tutte le esigenze terapeutiche della medicina di base e specialistica.

1. 190.

Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini Canavesi, Bolognesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Giannotti, Sarritzu.

Al comma 1, lettera h), sostituire il primo ed il secondo periodo con i seguenti: al fine di rendere piene le funzioni che la presente legge delega trasferisce alle regioni, entro e non oltre il 30 giugno 1993

il Governo emana norme per la riforma del Ministero della sanità, cui rimangono attribuite unicamente funzioni di indirizzo e coordinamento, nonché tutte quelle attribuite dalle leggi dello Stato per la tutela della sanità pubblica. Pertanto l'attuale ministero è soppresso e le funzioni anzidette sono esercitate attraverso l'istituzione di un unico ministero per le politiche sociali. Le stesse norme debbono prevedere altresì il riordino dell'Istituto Superiore di Sanità, dell'ISPELS, nonché degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e degli Istituti zooprofilattici.

* 1. 34.

Bettin, Rutelli, Giuliari.

Al comma 1, lettera h), sostituire il primo ed il secondo periodo con i seguenti: Al fine di rendere piene le funzioni che la presente legge-delega trasferisce alle regioni, entro e non oltre il 30 giugno 1993 il Governo emana norme per la riforma del Ministero della sanità, cui rimangono unicamente funzioni di indirizzo e coordinamento, nonché tutte quelle attribuite dalle leggi dello Stato per la tutela della sanità pubblica. Pertanto l'attuale ministero è soppresso e le funzioni anzidette sono esercitate attraverso l'istituzione di un unico ministero per le politiche sociali. Le stesse norme debbono prevedere altresì il riordino dell'Istituto Superiore di Sanità, dell'ISPELS, nonché degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e degli Istituti zooprofilattici.

* 1. 83.

Giannotti, Trupia, Caccavari, Augusto Battaglia, Beebe Tarantelli, Pollastrini, Jannelli, Perinei, Solaroli, Castagnola, Campatelli, Voza, Soriero, Silvio Mantovani.

Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: 30 giugno 1993 con le seguenti: 30 maggio 1993.

1. 191.

Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini Canavesi, Bolognesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Giannotti, Sarritzu.

Al comma 1, lettera h), primo periodo, sopprimere le parole: nonché tutte le funzioni attribuite dalle leggi dello Stato per la sanità pubblica.

Conseguentemente dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

Sono abrogati: l'articolo 8 del regio decreto del 26 agosto 1937, n. 1706, l'articolo 5, comma 4, della legge 24 luglio 1978, n. 388, l'articolo 7 della legge 25 marzo 1985, n. 121; l'articolo 5, comma 34, della legge 8 marzo 1983, n. 53; l'articolo 5, comma 1 della legge 24 aprile 1980, n. 146; l'articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1985, n. 440; l'articolo 1 della legge 27 febbraio 1978, n. 38; l'articolo 74, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; l'articolo 65 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269; l'articolo 111, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 103, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 65, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 33, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 10, comma 1 T, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 10, comma 1 N, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 8, comma 2, della legge 8 novembre

1986, n. 752; l'articolo 10-bis, Allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642; l'articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; l'articolo 3, comma 4 L. A del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; l'articolo 34-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 70, comma 5 del testo unico 30 marzo 1990, n. 76; l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 65, comma 2 L. A del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e l'articolo 3 comma 1 della legge 11 dicembre 1990, n. 381; l'articolo 12, comma 1, 2 della legge 30 aprile 1985, n. 163 nonché l'articolo 65, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e l'articolo 2, comma 4 del decreto-legge 2 dicembre 1986, n. 69; l'articolo 33, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 22 maggio 1990, n. 120, nonché l'articolo 6, comma 1 del decreto-legge 21 luglio 1990, n. 192 e l'articolo 6, comma 1 del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261; l'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 20 novembre 1987, n. 474; l'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8; l'articolo 14, comma 5, della legge 1° marzo 1986, n. 64; l'articolo 101, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1978, n. 218; l'articolo 34-bis, comma 1 del decreto-legge 2 marzo

1989, n. 69 (legge n. 154); l'articolo 8, comma 34, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

1. 66.

Calderoli, Arrighini, Terzi.

Al comma 1, sopprimere la lettera i).

* 1. 135.

Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini Canavesi, Bolognesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Giannotti, Sarritzu.

Al comma 1, sopprimere la lettera i).

* 1. 35.

Bettin, Rutelli, Giuliari.

Al comma 1, sopprimere la lettera i).

* 1. 85.

Giannotti, Tarantelli, Caccavari, Augusto Battaglia, Trupia, Pollastrini, Jannelli, Perinei, Solaroli, Soriero, Voza, Silvio Mantovani, Castagnola, Campatelli.

Al comma 1, sopprimere la lettera i).

1. 142.

Sospiri, Valensise, Parlato, Conti, Mussolini, Agostinacchio.

Al comma 1, sostituire la lettera i) con la seguente:

i) imputare alle regioni ed alle province autonome nell'ambito del proprio bilancio, ovvero del loro potere impositivo gli effetti finanziari per gli eventuali livelli di assistenza sanitaria superiori a quelli uniformi e obbligatori, per le dotazioni di presidi e di posti letto eccedenti gli standards previsti, e per gli eventuali

futuri disavanzi di gestione da ripianare con totale esonero finanziario dello Stato.

1. 169.

Ferri, Ferrauto.

Al comma 1, lettera i) sostituire le parole da prevedere fino a: modificazioni con le seguenti: prevedere l'attribuzione alle regioni e alle province autonome dei contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale localmente riscossi con riferimento al domicilio fiscale del contribuente nella misura del 20 per cento per il 1993, del 35 per cento per il 1994, del 50 per cento per il 1995, apportando una corrispondente e contestuale riduzione del Fondo sanitario nazionale di parte corrente di cui all'articolo 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni; istituire un fondo di adeguamento che indirizzi le restanti risorse a disposizione dello Stato per riequilibrare le risorse regionali in modo che siano garantiti in tutto il Paese livelli uniformi di assistenza.

1. 84.

Giannotti, Tarantelli, Trupia, Caccavari, Augusto Battaglia, Pollastrini, Jannelli, Perinei, Solaroli, Voza, Silvio Mantovani, Soriero, Castagnola, Campatelli.

Al comma 1 dopo la parola: modificazioni *aggiungere le seguenti:* prevedere compensazioni tra regioni per prestazioni sanitarie erogate a pazienti al di fuori della regione dove gli stessi hanno domicilio fiscale.

Consequentemente dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

Sono abrogati: l'articolo 8 del regio decreto del 26 agosto 1937, n. 1706, l'articolo 5, comma 4, della legge 24 luglio 1978, n. 388, l'articolo 7 della legge 25 marzo 1985, n. 121; l'articolo 5, comma

34, della legge 8 marzo 1983, n. 53; l'articolo 5, comma 1 della legge 24 aprile 1980, n. 146; l'articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1985, n. 440; l'articolo 1 della legge 27 febbraio 1978, n. 38; l'articolo 74, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; l'articolo 65 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269; l'articolo 111, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 103, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 65, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 33, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 10, comma 1 T, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 10, comma 1 N, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 8, comma 2, della legge 8 novembre 1986, n. 752; l'articolo 10-bis, Allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642; l'articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; l'articolo 3, comma 4 L. A del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; l'articolo 34-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 70, comma 5 del testo unico 30 marzo 1990, n. 76; l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 65, comma 2 L. A del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e l'articolo 3 comma 1 della legge 11 dicembre 1990, n. 381; l'articolo 12, comma 1, 2 della legge 30 aprile 1985, n. 163 nonché l'articolo 65, comma 3 del decreto del

Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e l'articolo 2, comma 4 del decreto-legge 2 dicembre 1986, n. 69; l'articolo 33, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 22 maggio 1990, n. 120, nonché l'articolo 6, comma 1 del decreto-legge 21 luglio 1990, n. 192 e l'articolo 6, comma 1 del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261; l'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 20 novembre 1987, n. 474; l'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8; l'articolo 14, comma 5, della legge 1° marzo 1986, n. 64; l'articolo 101, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1978, n. 218; l'articolo 34-bis, comma 1 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69 (legge n. 154); l'articolo 8, comma 34, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

1. 192. Ostinelli, Arrighini, Terzi.

Al comma 1, lettera i) sostituire le parole: dai ticket con le seguenti: delle quote sui medicinali e sulle prestazioni sanitarie.

1. 193. Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini Canavesi, Bolognesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Giannotti, Sarritzu.

Al comma 1, lettera i) sostituire le parole: dai ticket con le seguenti: delle tariffe sui medicinali e sulle prestazioni sanitarie.

1. 194. Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini Canavesi, Bolognesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Giannotti, Sarritzu.

Al comma 1, lettera i) dopo le parole: salvo restando l'esonero totale dei farmaci salva vita aggiungere le seguenti: degli esami e delle prestazioni ambulatoriali per malattie croniche e gravemente invalidanti.

Conseguentemente dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

Sono abrogati: l'articolo 8 del regio decreto del 26 agosto 1937, n. 1706, l'articolo 5, comma 4, della legge 24 luglio 1978, n. 388, l'articolo 7 della legge 25 marzo 1985, n. 121; l'articolo 5, comma 34, della legge 8 marzo 1983, n. 53; l'articolo 5, comma 1 della legge 24 aprile 1980, n. 146; l'articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1985, n. 440; l'articolo 1 della legge 27 febbraio 1978, n. 38; l'articolo 74, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; l'articolo 65 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269; l'articolo 111, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 103, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 65, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 33, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 10, comma 1 T, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 10, comma 1 N, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 8, comma 2, della legge 8 novembre 1986, n. 752; l'articolo 10-bis, Allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642; l'articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; l'articolo 3, comma 4 L. A del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; l'articolo 34-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29

settembre 1973, n. 601; l'articolo 70, comma 5 del testo unico 30 marzo 1990, n. 76; l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 65, comma 2 L. A del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e l'articolo 3 comma 1 della legge 11 dicembre 1990, n. 381; l'articolo 12, comma 1, 2 della legge 30 aprile 1985, n. 163 nonché l'articolo 65, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e l'articolo 2, comma 4 del decreto-legge 2 dicembre 1986, n. 69; l'articolo 33, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 22 maggio 1990, n. 120, nonché l'articolo 6, comma 1 del decreto-legge 21 luglio 1990, n. 192 e l'articolo 6, comma 1 del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261; l'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 20 novembre 1987, n. 474; l'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8; l'articolo 14, comma 5, della legge 1° marzo 1986, n. 64; l'articolo 101, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1978, n. 218; l'articolo 34-bis, comma 1 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69 (legge n. 154); l'articolo 8, comma 34, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

1. 195.

Provera.

Al comma 1, lettera i) sopprimere le parole da: variando fino alla fine della lettera.

Conseguentemente dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

Sono abrogati: l'articolo 8 del regio decreto del 26 agosto 1937, n. 1706, l'articolo 5, comma 4, della legge 24 luglio 1978, n. 388, l'articolo 7 della legge 25 marzo 1985, n. 121; l'articolo 5, comma 34, della legge 8 marzo 1983, n. 53; l'articolo 5, comma 1 della legge 24 aprile 1980, n. 146; l'articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1985, n. 440; l'articolo 1 della legge 27 febbraio 1978, n. 38; l'articolo 74, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; l'articolo 65 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269; l'articolo 111, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 103, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 65, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 33, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 10, comma 1 T, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 10, comma 1 N, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 8, comma 2, della legge 8 novembre 1986, n. 752; l'articolo 10-bis, Allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642; l'articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; l'articolo 3, comma 4 L. A del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; l'articolo 34-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 70, comma 5 del testo unico 30 marzo 1990, n. 76; l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 1 del decreto del

Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 65, comma 2 L. A del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e l'articolo 3 comma 1 della legge 11 dicembre 1990, n. 381; l'articolo 12, comma 1, 2 della legge 30 aprile 1985, n. 163 nonché l'articolo 65, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e l'articolo 2, comma 4 del decreto-legge 2 dicembre 1986, n. 69; l'articolo 33, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 22 maggio 1990, n. 120, nonché l'articolo 6, comma 1 del decreto-legge 21 luglio 1990, n. 192 e l'articolo 6, comma 1 del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261; l'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 20 novembre 1987, n. 474; l'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8; l'articolo 14, comma 5, della legge 1° marzo 1986, n. 64; l'articolo 101, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1978, n. 218; l'articolo 34-bis, comma 1 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69 (legge n. 154); l'articolo 8, comma 34, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

1. 196.

Ostinelli, Arrighini, Terzi.

Al comma 1, lettera i) sopprimere le parole: in sostituzione anche parziale.

1. 44.

Ravaglia, Pellicanò.

Al comma 1, lettera i) dopo le parole: tributi regionali vigenti aggiungere le seguenti: o attraverso la determinazione di

tributi *pro capite* o per nucleo familiare in cifra fissa.

1. 45.

Ravaglia, Pellicanò.

Al comma 1, lettera i) aggiungere, in fine, le parole: Il Governo è inoltre delegato ad individuare altre entrate tributarie la cui titolarità dovrà essere trasferita dallo Stato alle regioni in modo che esse possano autofinanziarsi gli standards di assistenza sanitaria uniformi identificati dallo Stato come previsto dalla lettera.

Conseguentemente dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

Sono abrogati: l'articolo 8 del regio decreto del 26 agosto 1937, n. 1706, l'articolo 5, comma 4, della legge 24 luglio 1978, n. 388, l'articolo 7 della legge 25 marzo 1985, n. 121; l'articolo 5, comma 34, della legge 8 marzo 1983, n. 53; l'articolo 5, comma 1 della legge 24 aprile 1980, n. 146; l'articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1985, n. 440; l'articolo 1 della legge 27 febbraio 1978, n. 38; l'articolo 74, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; l'articolo 65 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269; l'articolo 111, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 103, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 65, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 33, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 10, comma 1 T, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 10, comma 1 N, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 8, comma 2, della legge 8 novembre

1986, n. 752; l'articolo 10-bis, Allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642; l'articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; l'articolo 3, comma 4 L. A del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; l'articolo 34-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 70, comma 5 del testo unico 30 marzo 1990, n. 76; l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 65, comma 2 L. A del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e l'articolo 3 comma 1 della legge 11 dicembre 1990, n. 381; l'articolo 12, comma 1, 2 della legge 30 aprile 1985, n. 163 nonché l'articolo 65, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e l'articolo 2, comma 4 del decreto-legge 2 dicembre 1986, n. 69; l'articolo 33, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 22 maggio 1990, n. 120, nonché l'articolo 6, comma 1 del decreto-legge 21 luglio 1990, n. 192 e l'articolo 6, comma 1 del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261; l'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 20 novembre 1987, n. 474; l'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8; l'articolo 14, comma 5, della legge 1° marzo 1986, n. 64; l'articolo 101, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1978, n. 218; l'articolo 34-bis, comma 1 del decreto-legge 2

marzo 1989, n. 69 (legge n. 154); l'articolo 8, comma 34, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

1. 67.

Calderoli, Arrighini, Terzi.

Al comma 1, sopprimere la lettera l).

1. 131.

Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini Canavesi, Bolognesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Giannotti, Sarritzu.

Al comma 1, sopprimere la lettera l).

1. 197.

Sospiri, Valensise, Parlato, Conti, Mussolini, Agostinacchio.

Al comma 1, sostituire la lettera l), con la seguente:

l) promuovere iniziative per una revisione del regime delle convenzioni al fine di assicurare ai cittadini migliori assistenza e libertà di scelta, garantendo, comunque, in forma diretta l'assistenza ospedaliera, del medico di medicina generale, dello specialista pediatra di libera scelta e le prestazioni specialistiche nelle strutture pubbliche territoriali e ospedaliere e la prevenzione.

Conseguentemente, dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

1. Al fine di consentire una maggiore equità fiscale e di ridurre complessivamente di almeno il 10 per cento, in aggiunta alle disposizioni previste dal decreto legislativo di cui alla delega ottenuta dal Governo con l'articolo 17 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, l'ammontare complessivo delle esenzioni ed agevo-

lazioni tributarie, il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge un decreto legislativo concernente la revisione e la modifica delle disposizioni di legge esistenti in materia di esenzioni, agevolazioni tributarie e di regimi sostitutivi aventi carattere agevolativo, ivi comprese le disposizioni recanti agevolazioni o regimi agevolativi riconducibili a caratteristiche strutturali dei tributi, che costituiscono comunque *deroga ai principi di generalità, di uniformità e di progressività della imposizione, salvaguardando le esenzioni e le agevolazioni per i redditi derivanti da lavoro dipendente, da erogazioni previdenziali e per carichi familiari.*

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 al fine dell'espressione del parere da parte delle Commissioni permanenti competenti per la materia di cui al presente articolo. Le Commissioni si esprimono entro 15 giorni dalla data di trasmissione.

1. 133

Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini Canavesi, Bolognesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Giannotti, Sarritzu.

Al comma 1, lettera l) sopprimere le parole da: , nell'arco di un triennio, fino a: e al superamento.

Conseguentemente dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

Sono abrogati: l'articolo 8 del regio decreto del 26 agosto 1937, n. 1706, l'articolo 5, comma 4, della legge 24 luglio 1978, n. 388, l'articolo 7 della legge 25

marzo 1985, n. 121; l'articolo 5, comma 34, della legge 8 marzo 1983, n. 53; l'articolo 5, comma 1 della legge 24 aprile 1980, n. 146; l'articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1985, n. 440; l'articolo 1 della legge 27 febbraio 1978, n. 38; l'articolo 74, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; l'articolo 65 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269; l'articolo 111, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 103, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 65, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 33, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 10, comma 1 T, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 10, comma 1 N, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 8, comma 2, della legge 8 novembre 1986, n. 752; l'articolo 10-bis, Allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642; l'articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; l'articolo 3, comma 4 L. A del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; l'articolo 34-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 70, comma 5 del testo unico 30 marzo 1990, n. 76; l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 65, comma 2 L. A del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e l'articolo 3 comma 1 della legge 11 dicembre 1990, n. 381; l'articolo 12, comma 1, 2 della legge 30 aprile 1985, n. 163 nonché

l'articolo 65, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e l'articolo 2, comma 4 del decreto-legge 2 dicembre 1986, n. 69; l'articolo 33, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 22 maggio 1990, n. 120, nonché l'articolo 6, comma 1 del decreto-legge 21 luglio 1990, n. 192 e l'articolo 6, comma 1 del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261; l'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 20 novembre 1987, n. 474; l'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8; l'articolo 14, comma 5, della legge 1° marzo 1986, n. 64; l'articolo 101, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1978, n. 218; l'articolo 34-bis, comma 1 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69 (legge n. 154); l'articolo 8, comma 34, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

1. 198.

Petrini, Calderoli, Provera.

Al comma 1, lettera l) sostituire la parola: triennio con la seguente: biennio.

1. 199.

Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini Canavesi, Bolognesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Giannotti, Sarritzu.

Al comma 1, lettera l), sopprimere le parole: e al superamento.

1. 132.

Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini Canavesi, Bolognesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Giannotti, Sarritzu.

Al comma 1, lettera l), dopo le parole: dell'attuale regime delle convenzioni, aggiungere le seguenti: garantendo comunque in forma diretta l'assistenza del medico di medicina generale e le prestazioni specialistiche nelle strutture pubbliche.

1. 134.

Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini Canavesi, Bolognesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Giannotti, Sarritzu.

Al comma 1, alla lettera l), dopo le parole: regime delle convenzioni aggiungere le seguenti: salvaguardando le professionalità acquisite e.

1. 55.

Poli Bortone, Rositani, Ignazio La Russa, Valensise, Parlato, Conti, Parigi, Gaetano Colucci.

Al comma 1, alla lettera l), dopo la parola: contenimento aggiungere le seguenti: e la razionalizzazione.

1. 200.

Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini Canavesi, Bolognesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Giannotti, Sarritzu.

Al comma 1, alla lettera l) sopprimere le parole: di acquisizione delle prestazioni, da soggetti singoli o consortili, secondo principi di qualità ed economicità.

1. 201.

Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini Canavesi, Bolognesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Giannotti, Sarritzu.

Al comma 1, alla lettera l) sostituire la parola: cittadini con la seguente: utenti.

1. 202.

Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini Canavesi, Bolognesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Giannotti, Sarritzu.

Al comma 1, alla lettera l) sopprimere le parole: e libertà di scelta.

1. 203.

Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini Canavesi, Bolognesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Giannotti, Sarritzu.

Al comma 1, alla lettera l), aggiungere, in fine, le parole: garantendo comunque in forma diretta l'assistenza del medico di medicina generale e le visite specialistiche.

1. 204.

Poggiolini.

Al comma 1, lettera l) aggiungere, in fine, le parole: la revisione delle attuali convenzioni va realizzata mediante la definizione di nuovi rapporti contrattuali, ai livelli di USL o regionale a seconda dei casi, informandoli il più possibile a criteri di cura, laboratori ed ambulatori privati, e prevedendo per la medicina generica e pediatrica il superamento del criterio della quota capitaria. Devono essere ridefiniti funzione e rapporto del medico di base con i servizi ospedalieri e specialistici, per una migliore tutela della salute ed una maggiore responsabilizzazione verso i problemi della spesa.

1. 36.

Giuliani, Rutelli, De Benetti.

Al comma 1, alla lettera l), aggiungere, in fine, le parole: la revisione delle attuali convenzioni va realizzata mediante la definizione di nuovi rapporti contrattuali, ai livelli di unità sanitaria locale o regionale, a seconda dei casi, informandoli il più possibile a criteri di competitività in modo particolare per quanto riguarda case di cura, laboratori ed ambulatori privati e prevedendo per la medicina generica e pediatrica il superamento del criterio della quota capitaria. Devono essere ridefiniti funzione e rapporto del medico di base con i servizi ospedalieri e specialistici, per una migliore tutela della salute ed una maggiore responsabilizzazione verso i problemi della spesa.

1. 173.

Ferri, Ferrauto.

Al comma 1, alla lettera l), aggiungere, in fine, le parole: in particolare revisione della guardia medica e della assistenza medica di base, in modo da definire le responsabilità di spesa complessiva per ogni singolo assistito, e di modificare le modalità di scelta del medico.

1. 46.

Ravaglia, Pellicanò.

Al comma 1, alla lettera l), aggiungere, in fine, le parole: le convenzioni in vigore sono prorogate di un anno.

1. 54.

Poli Bortone, Rositani, Ignazio La Russa, Valensise, Parlato, Conti, Parigi, Gaetano Colucci.

Al comma 1, alla lettera l), aggiungere, in fine, le parole: prevedere forme di assistenza sanitaria indiretta e consentire forme di assistenza differenziata per tipologia di prestazione garantendo comunque in forma diretta quella del medico di base e le prestazioni specialistiche nelle strutture pubbliche.

Conseguentemente dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

Sono abrogati: l'articolo 8 del regio decreto del 26 agosto 1937, n. 1706, l'articolo 5, comma 4, della legge 24 luglio 1978, n. 388, l'articolo 7 della legge 25 marzo 1985, n. 121; l'articolo 5, comma 34, della legge 8 marzo 1983, n. 53; l'articolo 5, comma 1 della legge 24 aprile 1980, n. 146; l'articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1985, n. 440; l'articolo 1 della legge 27 febbraio 1978, n. 38; l'articolo 74, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; l'articolo 65 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269; l'articolo 111, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 103, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 65, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 33, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 10, comma 1 T, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 10, comma 1 N, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 8, comma 2, della legge 8 novembre 1986, n. 752; l'articolo 10-bis, Allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642; l'articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; l'articolo 3, comma 4 L. A del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; l'articolo 34-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 70, comma 5 del testo unico 30 marzo 1990, n. 76; l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 1 del decreto del

Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 65, comma 2 L. A del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e l'articolo 3 comma 1 della legge 11 dicembre 1990, n. 381; l'articolo 12, comma 1, 2 della legge 30 aprile 1985, n. 163 nonché l'articolo 65, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e l'articolo 2, comma 4 del decreto-legge 2 dicembre 1986, n. 69; l'articolo 33, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 22 maggio 1990, n. 120, nonché l'articolo 6, comma 1 del decreto-legge 21 luglio 1990, n. 192 e l'articolo 6, comma 1 del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261; l'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 20 novembre 1987, n. 474; l'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8; l'articolo 14, comma 5, della legge 1° marzo 1986, n. 64; l'articolo 101, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1978, n. 218; l'articolo 34-bis, comma 1 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69 (legge n. 154); l'articolo 8, comma 34, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

1. 205.

Provera.

Al comma 1, sopprimere la lettera m).

1. 74.

Giannotti, Trupia, Caccavari, Tarantelli, Augusto Battaglia, Pollastrini, Jannelli, Perinei, Solaroli, Soriero, Silvio Mantovani, Castagnola, Campatelli, Vozza.

Al comma 1, sopprimere la lettera m).

1. 206.

Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini Canavesi, Bolognesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Giannotti, Sarritzu.

Al comma 1, sopprimere la lettera m).

1. 37.

Bettin, Rutelli, Giuliani, Pecoraro Scanio.

Al comma 1, sopprimere la lettera m).

1. 207.

Conti.

Al comma 1, lettera m) dopo le parole: risorse disponibili, aggiungere le seguenti: in via sperimentale.

1. 208.

Di Laura Frattura, Saretta, Casilli, Renzulli, Perani, Garavaglia, Armellin, Landi, Tuffi.

Al comma 1, lettera m), sostituire le parole da: quote di risorse fino a: lettera l) con le seguenti: contribuzione sanitaria e sgravi fiscali per forme di assistenza sanitaria mutuo-assicurative integrative finanziate autonomamente e liberamente scelte dagli utenti.

Conseguentemente dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

Sono abrogati: l'articolo 8 del regio decreto del 26 agosto 1937, n. 1706, l'articolo 5, comma 4, della legge 24 luglio 1978, n. 388, l'articolo 7 della legge 25 marzo 1985, n. 121; l'articolo 5, comma 34, della legge 8 marzo 1983, n. 53; l'articolo 5, comma 1 della legge 24 aprile 1980, n. 146; l'articolo 1, comma 6, della

legge 8 agosto 1985, n. 440; l'articolo 1 della legge 27 febbraio 1978, n. 38; l'articolo 74, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; l'articolo 65 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269; l'articolo 111, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 103, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 65, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 33, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 10, comma 1 T, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 10, comma 1 N, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 8, comma 2, della legge 8 novembre 1986, n. 752; l'articolo 10-bis, Allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642; l'articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; l'articolo 3, comma 4 L. A del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; l'articolo 34-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 70, comma 5 del testo unico 30 marzo 1990, n. 76; l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 65, comma 2 L. A del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e l'articolo 3 comma 1 della legge 11 dicembre 1990, n. 381; l'articolo 12, comma 1, 2 della legge 30 aprile 1985, n. 163 nonché l'articolo 65, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e l'articolo 2, comma 4 del decreto-legge 2 dicembre 1986, n. 69; l'ar-

articolo 33, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 22 maggio 1990, n. 120, nonché l'articolo 6, comma 1 del decreto-legge 21 luglio 1990, n. 192 e l'articolo 6, comma 1 del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261; l'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 20 novembre 1987, n. 474; l'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8; l'articolo 14, comma 5, della legge 1° marzo 1986, n. 64; l'articolo 101, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1978, n. 218; l'articolo 34-bis, comma 1 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69 (legge n. 154); l'articolo 8, comma 34, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

1. 209.

Petrini, Calderoli, Provera.

Al comma 1, lettera m), aggiungere, in fine, le parole: prevedere sgravi fiscali per forme mutuo-assicurative integrative, liberamente scelte dall'utente.

Conseguentemente dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

Sono abrogati: l'articolo 8 del regio decreto del 26 agosto 1937, n. 1706, l'articolo 5, comma 4, della legge 24 luglio 1978, n. 388, l'articolo 7 della legge 25 marzo 1985, n. 121; l'articolo 5, comma 34, della legge 8 marzo 1983, n. 53; l'articolo 5, comma 1 della legge 24 aprile 1980, n. 146; l'articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1985, n. 440; l'articolo 1 della legge 27 febbraio 1978, n. 38; l'articolo 74, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; l'articolo 65 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269; l'articolo 111,

comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 103, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 65, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 33, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 10, comma 1 T, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 10, comma 1 N, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 8, comma 2, della legge 8 novembre 1986, n. 752; l'articolo 10-bis, Allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642; l'articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; l'articolo 3, comma 4 L. A del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; l'articolo 34-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 70, comma 5 del testo unico 30 marzo 1990, n. 76; l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 65, comma 2 L. A del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e l'articolo 3 comma 1 della legge 11 dicembre 1990, n. 381; l'articolo 12, comma 1, 2 della legge 30 aprile 1985, n. 163 nonché l'articolo 65, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e l'articolo 2, comma 4 del decreto-legge 2 dicembre 1986, n. 69; l'articolo 33, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 22 maggio

1990, n. 120, nonché l'articolo 6, comma 1 del decreto-legge 21 luglio 1990, n. 192 e l'articolo 6, comma 1 del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261; l'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 20 novembre 1987, n. 474; l'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8; l'articolo 14, comma 5, della legge 1° marzo 1986, n. 64; l'articolo 101, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1978, n. 218; l'articolo 34-bis, comma 1 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69 (legge n. 154); l'articolo 8, comma 34, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

1. 210

Provera.

Al comma 1, sopprimere la lettera n).

1. 143

Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini Canavesi, Bolognesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Giannotti, Sarritzu.

Al comma 1, sopprimere la lettera n).

1. 211

Sospiri, Valensise, Parlato, Conti, Mussolini, Agostinacchio.

Al comma 1, sostituire la lettera n) con la seguente:

n) stabilire che la gestione dei presidi ospedalieri sia informata al principio dell'autonomia funzionale, prevedendo nell'ambito della USL specifiche responsabilità direzionali, un distinto conto di bilancio basato su preventivi e consuntivi per centri di costo, adeguate forme di incentivazioni delle attività dipartimentali, delle prestazioni in ospedale di giorno e nelle strutture poliambulatoriali interne ed esterne all'ospedale.

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: 31 dicembre 1993 con le seguenti: 31 dicembre 1995.

1. 95.

Giannotti, Trupia, Caccavari, Augusto Battaglia, Beebe Tarantelli, Pollastrini, Jannelli, Perinei, Solaroli, Castagnola, Campatelli, Voza, Soriero, Silvio Mantovani.

Al comma 1, lettera n), dopo le parole: ai quali attribuire aggiungere le seguenti: secondo i principi di cui alle precedenti lettere d) ed f).

Conseguentemente dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

Sono abrogati: l'articolo 8 del regio decreto del 26 agosto 1937, n. 1706, l'articolo 5, comma 4, della legge 24 luglio 1978, n. 388, l'articolo 7 della legge 25 marzo 1985, n. 121; l'articolo 5, comma 34, della legge 8 marzo 1983, n. 53; l'articolo 5, comma 1 della legge 24 aprile 1980, n. 146; l'articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1985, n. 440; l'articolo 1 della legge 27 febbraio 1978, n. 38; l'articolo 74, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; l'articolo 65 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269; l'articolo 111, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 103, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 65, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 33, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 10, comma 1 T, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 10, comma 1 N, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 8, comma 2, della legge 8 novembre

1986, n. 752; l'articolo 10-bis, Allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642; l'articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; l'articolo 3, comma 4 L. A del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; l'articolo 34-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 70, comma 5 del testo unico 30 marzo 1990, n. 76; l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 65, comma 2 L. A del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e l'articolo 3 comma 1 della legge 11 dicembre 1990, n. 381; l'articolo 12, comma 1, 2 della legge 30 aprile 1985, n. 163 nonché l'articolo 65, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e l'articolo 2, comma 4 del decreto-legge 2 dicembre 1986, n. 69; l'articolo 33, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 22 maggio 1990, n. 120, nonché l'articolo 6, comma 1 del decreto-legge 21 luglio 1990, n. 192 e l'articolo 6, comma 1 del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261; l'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 20 novembre 1987, n. 474; l'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8; l'articolo 14, comma 5, della legge 1° marzo 1986, n. 64; l'articolo 101, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1978, n. 218; l'articolo 34-bis, comma 1 del decreto-legge 2

marzo 1989, n. 69 (legge n. 154); l'articolo 8, comma 34, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

1. 212

Petrini, Calderoli, Provera.

Al comma 1, sostituire la lettera o) con la seguente: o) prevedere apposita regolamentazione dei rapporti fra università e Servizio sanitario nazionale (SSN), in applicazione dell'articolo 39 della legge n. 833 del 1978, salvaguardando il perseguimento dei fini istituzionali e l'autonomia dell'università, prevedendo la partecipazione della università alla programmazione sanitaria regionale che deve stabilire la consistenza dell'assistenza sanitaria erogata (dalle università) in misura comunque non inferiore al 30 per cento del potenziale espresso dalla dotazione organica, le modalità di erogazione dell'attività assistenziale universitaria che deve essere coerente con i modelli organizzativi previsti dal piano sanitario regionale, la partecipazione del personale sanitario laureato del SSN alle attività di ricerca e di didattica della università. Le convenzioni stipulate sono parte integrante della programmazione sanitaria regionale che deve determinare l'entità delle risorse, per la gestione e per gli investimenti da assegnare all'università per l'espletamento delle attività stabilite in convenzione in analogia con quanto previsto per le strutture ospedaliere;.

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: 31 dicembre 1993 con le seguenti: 31 dicembre 1995.

1. 93.

Giannotti, Trupia, Caccavari, Beebe Tarantelli, Augusto Battaglia, Pollastrini, Jannelli, Perinei, Solaroli, Soriero, Silvio Mantovani, Castagnola, Voza, Campatelli.

Al comma 1, lettera o) sopprimere le parole da: in analogia fino alla fine della lettera.

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: 31 dicembre 1993 con le seguenti: 31 dicembre 1995.

1. 94.

Giannotti, Trupia, Caccavari, Beebe Tarantelli, Augusto Battaglia, Pollastrini, Jannelli, Perinei, Solaroli, Castagnola, Silvio Mantovani, Vozza, Campatelli, Soriero.

Al comma 1, lettera o), aggiungere, in fine, le parole: prevedendo forme di partecipazione integrata dell'attività formativa per gli operatori ospedalieri.

1. 146.

Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini Canavesi, Bolognesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Giannotti, Sarritzu.

Al comma 1, sopprimere la lettera p).

1. 147.

Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini Canavesi, Bolognesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Giannotti, Sarritzu.

Al comma 1, lettera p) sostituire la parola: trasferimento con le seguenti: passaggio graduale.

1. 213.

Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini Canavesi, Bolognesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Giannotti, Sarritzu.

Al comma 1, lettera p) sopprimere le parole: e agli ospedali dotati di personalità giuridica e autonomia organizzativa.

1. 92.

Giannotti, Trupia, Caccavari, Beebe Tarantelli, Augusto Battaglia, Pollastrini, Jannelli, Perinei, Solaroli, Vozza, Campatelli, Castagnola, Soriero, Silvio Mantovani.

Al comma 1, lettera p) aggiungere in fine le parole: prevedere l'unicità del rapporto di lavoro con Servizio sanitario nazionale e l'incompatibilità di tale rapporto con la proprietà od il possesso di quote o azioni di società presenti nel campo sanitario. Al contempo prevedere che entro due anni sia consentita, in modi e per quote disciplinate dalla legge, la libera professione intramutaria in tutte le strutture del Servizio sanitario nazionale.

1. 6.

Giuntella.

Al comma 1, sopprimere la lettera q).

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: 31 dicembre 1993 con le seguenti: 31 dicembre 1995.

1. 91.

Giannotti, Trupia, Caccavari, Beebe Tarantelli, Augusto Battaglia, Pollastrini, Jannelli, Perinei, Solaroli, Soriero, Silvio Mantovani, Vozza, Castagnola, Campatelli.

Al comma 1, sostituire la lettera q) con la seguente: q) definire, in relazione ai principi di cui all'articolo 2, la disciplina del rapporto di lavoro del personale dipendente, regolato da accordi sindacali. In tale ambito prevedere l'istituzione di

un'area della dirigenza, articolata per ruoli: medico, amministrativo e dei professionisti laureati. In sede di definizione degli accordi sindacali la negoziazione dell'area della dirigenza avviene distintamente per ciascun ruolo con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative. La dirigenza è articolata su due livelli, il secondo dei quali configurato quale incarico, da conferire a dipendenti forniti di idoneità nazionale all'esercizio di funzioni di direzione, e rinnovabile. Il mancato rinnovo comporta la perdita delle funzioni attribuite e della relativa indennità, fermo restando il livello giuridico. I decreti legislativi prevedono le attribuzioni e le responsabilità del ruolo medico della dirigenza e, per quanto di competenza, degli altri ruoli della dirigenza, riguardo agli interventi di prevenzione, clinici, diagnostici, terapeutici, organizzativo-gestionali, nonché la regolamentazione delle attività di formazione e tirocinio per l'accesso al primo livello della dirigenza. Il personale appartenente alle posizioni funzionali apicali può optare, in prima applicazione delle disposizioni in materia contenute nei decreti legislativi, per il rapporto di lavoro configurato quale incarico all'esercizio di funzioni di direzione rinnovabile.

1. 148.

Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini Canavesi, Bolognesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Giannotti, Sarritzu.

Al comma 1, lettera q), sopprimere le parole da: individuando fino alla fine della lettera.

1. 214.

Giannotti, Trupia, Caccavari, Beebe Tarantelli, Augusto Battaglia, Pollastrini, Jannelli, Perinei, Solaroli, Soriero, Silvio Mantovani, Castagnola, Campatelli, Voza.

Al comma 1, lettera q), sostituire la parola: nuovi con la seguente: previsti.

1. 215.

Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini Canavesi, Bolognesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Giannotti, Sarritzu.

Al comma 1, lettera q), sopprimere le parole: nuova, specifica.

1. 153.

Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini Canavesi, Bolognesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Giannotti, Sarritzu.

Al comma 1, lettera q), sopprimere la parola: nuova.

Conseguentemente dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

Sono abrogati: l'articolo 8 del regio decreto del 26 agosto 1937, n. 1706, l'articolo 5, comma 4, della legge 24 luglio 1978, n. 388, l'articolo 7 della legge 25 marzo 1985, n. 121; l'articolo 5, comma 34, della legge 8 marzo 1983, n. 53; l'articolo 5, comma 1 della legge 24 aprile 1980, n. 146; l'articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1985, n. 440; l'articolo 1 della legge 27 febbraio 1978, n. 38; l'articolo 74, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; l'articolo 65 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269; l'articolo 111, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 103, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 65, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 33,

comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 10, comma 1 T, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 10, comma 1 N, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 8, comma 2, della legge 8 novembre 1986, n. 752; l'articolo 10-bis, Allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642; l'articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; l'articolo 3, comma 4 L. A del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; l'articolo 34-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 70, comma 5 del testo unico 30 marzo 1990, n. 76; l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 65, comma 2 L. A del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e l'articolo 3 comma 1 della legge 11 dicembre 1990, n. 381; l'articolo 12, comma 1, 2 della legge 30 aprile 1985, n. 163 nonché l'articolo 65, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e l'articolo 2, comma 4 del decreto-legge 2 dicembre 1986, n. 69; l'articolo 33, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 22 maggio 1990, n. 120, nonché l'articolo 6, comma 1 del decreto-legge 21 luglio 1990, n. 192 e l'articolo 6, comma 1 del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261; l'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 20 novem-

bre 1987, n. 474; l'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8; l'articolo 14, comma 5, della legge 1° marzo 1986, n. 64; l'articolo 101, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1978, n. 218; l'articolo 34-bis, comma 1 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69 (legge n. 154); l'articolo 8, comma 34, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

1. 216.

Provera.

Al comma 1, lettera q), sostituire la parola: specifica con la seguente: prevista.

1. 217.

Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini Canavesi, Bolognesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Giannotti, Sarritzu.

Al comma 1, lettera q), dopo le parole: nuova specifica idoneità nazionale all'esercizio delle funzioni di direzione aggiungere le seguenti: acquisita mediante l'inserimento da parte di una commissione tecnica in un novero chiuso di vincitori.

1. 218.

Poggiolini.

Al comma 1, lettera q), dopo le parole: di direzione e rinnovabile, aggiungere le seguenti: ad eccezione dei primari di ruolo e incaricati al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

1. 18.

Ferri.

Al comma 1, lettera q), dopo la parola: terapeutici, aggiungere le seguenti: e riabilitativi.

1. 150.

Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini Canavesi, Bolognesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Giannotti, Sarritzu.

Al comma 1, lettera q), sostituire le parole: del personale medico con le seguenti: nell'ambito delle proprie specifiche competenze di tutti i professionisti laureati.

1. 151.

Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini Canavesi, Bolognesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Giannotti, Sarritzu.

Al comma 1, lettera q), dopo la parola: regolamentazione aggiungere la seguente: razionalizzazione.

1. 219.

Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini Canavesi, Bolognesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Giannotti, Sarritzu.

Al comma 1, lettera q), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Prevedere, in merito agli inquadramenti derivanti dall'applicazione delle tabelle allegate al decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979, di far salvi gli effetti degli atti adottati e resi esecutivi dalle regioni, ancorché siano stati oggetto di autotutela, relativamente ai contenuti dell'articolo 116 del decreto del Presidente della Repubblica n. 270 del 1987.

1. 19.

Rinaldi.

Al comma 1, dopo la lettera q), aggiungere la seguente:

q-bis) definire, conformemente a quanto stabilito in materia dalla legge 23

dicembre 1978, n. 833, i principi relativi all'articolazione delle unità sanitarie locali in distretti.

1. 154.

Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini Canavesi, Bolognesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Giannotti, Sarritzu.

Al comma 1, dopo la lettera q), aggiungere la seguente:

q-bis) prevedere la riforma degli ordini, delle federazioni e dei collegi delle professioni di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, anche con riferimento al rapporto di lavoro del personale dipendente, secondo principi tendenti ad assicurare l'assolvimento della finalità istituzionale di tutela della deontologia professionale, la partecipazione di tutti gli iscritti all'elettorato attivo e passivo, senza oneri finanziari per lo Stato.

1. 220.

Saretta, Perani, Casilli, Armellini, Di Laura Frattura.

Al comma 1, dopo la lettera q), aggiungere la seguente:

q-bis) i posti vacanti di posizione funzionale decima e undicesima per i quali è stato già bandito il relativo concorso, saranno comunque coperti secondo la normativa vigente, prevista dal decreto ministeriale 30 gennaio 1982 e successive modificazioni.

1. 221.

Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini Canavesi, Bolognesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Giannotti, Sarritzu.

Al comma 1, lettera q), aggiungere, in fine, le parole: la verifica di risultati e di qualità viene effettuata esclusivamente dal Consiglio Medico Regionale secondo valutazioni obiettive stabilite *ad hoc*. Il contratto di tipo privatistico con incarico rinnovabile è esteso anche alla dirigenza medica di primo livello che sarà soggetta alla verifica di risultati e qualità con le stesse modalità previste per la dirigenza di secondo livello. Per la dirigenza medica di entrambi i livelli è previsto un rapporto unico con il S.S.N.

Conseguentemente dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

Sono abrogati: l'articolo 8 del regio decreto del 26 agosto 1937, n. 1706, l'articolo 5, comma 4, della legge 24 luglio 1978, n. 388, l'articolo 7 della legge 25 marzo 1985, n. 121; l'articolo 5, comma 34, della legge 8 marzo 1983, n. 53; l'articolo 5, comma 1 della legge 24 aprile 1980, n. 146; l'articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1985, n. 440; l'articolo 1 della legge 27 febbraio 1978, n. 38; l'articolo 74, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; l'articolo 65 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269; l'articolo 111, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 103, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 65, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 33, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 10, comma 1 T, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 10, comma 1 N, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 8, comma 2, della legge 8 novembre 1986, n. 752; l'articolo 10-bis, Allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642; l'articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente della

Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; l'articolo 3, comma 4 L. A del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; l'articolo 34-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 70, comma 5 del testo unico 30 marzo 1990, n. 76; l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 65, comma 2 L. A del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e l'articolo 3 comma 1 della legge 11 dicembre 1990, n. 381; l'articolo 12, comma 1, 2 della legge 30 aprile 1985, n. 163 nonché l'articolo 65, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e l'articolo 2, comma 4 del decreto-legge 2 dicembre 1986, n. 69; l'articolo 33, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 22 maggio 1990, n. 120, nonché l'articolo 6, comma 1 del decreto-legge 21 luglio 1990, n. 192 e l'articolo 6, comma 1 del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261; l'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 20 novembre 1987, n. 474; l'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8; l'articolo 14, comma 5, della legge 1° marzo 1986, n. 64; l'articolo 101, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1978, n. 218; l'articolo 34-bis, comma 1 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69 (legge n. 154); l'articolo 8, comma 34, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

1. 222.

Provera.

Al comma 1, lettera q), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Entro il 1° gennaio 1993 verrà formulata una graduatoria nazionale e regionale per le figure mediche dirigenziali previste nella presente lettera. Nell'ambito di tale graduatoria verranno scelte le figure mediche dirigenziali da inserire nelle strutture ospedaliere del S.S.N.

Conseguentemente dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

Sono abrogati: l'articolo 8 del regio decreto del 26 agosto 1937, n. 1706, l'articolo 5, comma 4, della legge 24 luglio 1978, n. 388, l'articolo 7 della legge 25 marzo 1985, n. 121; l'articolo 5, comma 34, della legge 8 marzo 1983, n. 53; l'articolo 5, comma 1 della legge 24 aprile 1980, n. 146; l'articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1985, n. 440; l'articolo 1 della legge 27 febbraio 1978, n. 38; l'articolo 74, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; l'articolo 65 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269; l'articolo 111, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 103, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 65, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 33, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 10, comma 1 T, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 10, comma 1 N, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 8, comma 2, della legge 8 novembre 1986, n. 752; l'articolo 10-bis, Allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642; l'articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; l'articolo 3, comma 4 L. A del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; l'articolo 34-bis del decreto

del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 70, comma 5 del testo unico 30 marzo 1990, n. 76; l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 65, comma 2 L. A del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e l'articolo 3 comma 1 della legge 11 dicembre 1990, n. 381; l'articolo 12, comma 1, 2 della legge 30 aprile 1985, n. 163 nonché l'articolo 65, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e l'articolo 2, comma 4 del decreto-legge 2 dicembre 1986, n. 69; l'articolo 33, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 22 maggio 1990, n. 120, nonché l'articolo 6, comma 1 del decreto-legge 21 luglio 1990, n. 192 e l'articolo 6, comma 1 del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261; l'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 20 novembre 1987, n. 474; l'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8; l'articolo 14, comma 5, della legge 1° marzo 1986, n. 64; l'articolo 101, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1978, n. 218; l'articolo 34-bis, comma 1 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69 (legge n. 154); l'articolo 8, comma 34, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

1. 223.

Provera.

Al comma 1, lettera r), primo periodo, dopo la parola: principi aggiungere le seguenti: e i criteri.

1. 224.

Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini Canavesi, Bolognesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Giannotti, Sarritzu.

Al comma 1, lettera r), primo periodo, sostituire la parola: favorendo con la seguente: garantendo.

1. 225.

Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini Canavesi, Bolognesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Giannotti, Sarritzu.

Al comma 1, lettera r), primo periodo, dopo la parola: verifica aggiungere le seguenti: e di controllo.

1. 226.

Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini Canavesi, Bolognesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Giannotti, Sarritzu.

Al comma 1, lettera r) dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Definire le norme fondamentali d'accesso dei cittadini alle informazioni amministrative e ai procedimenti amministrativi stabilendo il principio che tutti gli atti o fatti dell'amministrazione sanitaria sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione, resa da parte dell'autorità competente, che ne vieti l'esibizione in quanto, ed esclusivamente, la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza

delle persone; la predetta dichiarazione non può essere opposta contro il parere favorevole del diretto interessato.

1. 7.

Giuntella.

Al comma 1, dopo la lettera lettera r) aggiungere la seguente:

r-bis) prevedere l'approvazione entro sei mesi del piano sanitario nazionale, contenente espliciti riferimenti agli standards qualitativi, sia di struttura che di risultati, cui tutto il servizio sanitario nazionale si deve adeguare entro due anni: le misure per il riequilibrio territoriale; gli strumenti per il controllo dei costi; il disegno integrato delle strutture del servizio sanitario nazionale (assistenza di base, assistenza intermedia, ospedali, strutture postacuti, strutture a gestione infermieristica); le sperimentazioni limitate per nuove modalità di rimborso (a prestazioni); il regime dei controlli.

1. 8.

Giuntella.

Al comma 1, sostituire la lettera s) con la seguente:

s) assegnare alle attività di prevenzione primaria una quota vincolata del fondo sanitario, in misura comunque non inferiore all'8 per cento per il 1993, al 10 per cento per il 1994 e al 12 per cento per gli anni successivi, con onere di rendiconto da parte delle USL alle regioni.

1. 227.

Giannotti, Tarantelli, Pollastrini, Jannelli, Perinei, Solaroli, Voza, Mantovani, Sorriero, Castagnola, Campatelli.

Al comma 1, lettera s), dopo la parola: riorganizzazione aggiungere le seguenti: e sviluppo.

1. 228.

Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini Canavesi, Bolognesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Giannotti, Sarritzu.

Al comma 1, lettera s), dopo la parola: riorganizzazione aggiungere le seguenti: e razionalizzazione.

1. 229.

Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini Canavesi, Bolognesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Giannotti, Sarritzu.

Al comma 1, lettera t) dopo le parole: Fondo sanitario nazionale aggiungere le seguenti: non inferiore al 5 per cento.

1. 56.

Poli Bortone, Mussolini.

Al comma 1, lettera v), primo periodo sostituire la parola: prevedere con la seguente: garantire.

1. 230.

Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini Canavesi, Bolognesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Giannotti, Sarritzu.

Al comma 1, lettera v), primo periodo sostituire le parole: 1° gennaio 1993 con le seguenti: 1° dicembre 1992.

1. 231.

Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini Canavesi, Bolognesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Giannotti, Sarritzu.

Al comma 1, lettera v), secondo periodo sostituire le parole: sentito il parere della con le seguenti: di concerto con la.

1. 232.

Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini Canavesi, Bolognesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Giannotti, Sarritzu.

Al comma 1, lettera v), secondo periodo sostituire la parola: espresso con la seguente: pervenuto.

1. 233.

Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini Canavesi, Bolognesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Giannotti, Sarritzu.

Al comma 1, dopo la lettera v), aggiungere la seguente:

v-bis) prevedere inoltre il riordino della formazione e dell'ordinamento delle professioni infermieristiche, tecnico-sanitarie e della riabilitazione in conformità della normativa comunitaria, nonché l'istituzione della laurea in scienze infermieristiche.

1. 234.

Di Laura Frattura, Renzulli, Landi, Saretta, Perani, Fronza Crepez, Garavaglia, Armellin.

Al comma 1, dopo la lettera v), aggiungere la seguente:

v-bis) prevedere la riforma degli ordini, delle federazioni e dei collegi delle professioni di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, ed in particolare l'istituzione dell'ordine degli odontoiatri secondo principi tendenti ad assicurare il pieno assolvimento della finalità istituzio-

nale di tutela della deontologia professionale e della partecipazione di tutti gli iscritti all'elettorato attivo e passivo, con la rappresentanza delle minoranze.

1. 235.

Di Laura Frattura, Saretta, Pierluigi Castagnetti, Fronza Crepaz, Renzulli, Landi, Cavigliasso, Tuffi, Armellin.

Al comma 1, dopo la lettera z), aggiungere la seguente:

aa) prevedere la riforma degli ordini, delle federazioni e dei collegi delle professioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979, istituendo un ordine separato per gli esercenti l'attività odontoiatrica, secondo principi tendenti ad assicurare il pieno assolvimento della finalità istituzionale di tutela della deontologia professionale e della partecipazione di tutti gli iscritti all'elettorato attivo e passivo, con la rappresentanza delle minoranze.

1. 236.

Poggiolini.

Al comma 1, dopo la lettera z), aggiungere la seguente:

aa) prevedere la riforma degli ordini, delle federazioni e dei collegi delle professioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979, istituendo le federazioni regionali degli ordini e dei collegi, con il compito di collaborare con le regioni in materia di programmazione sanitaria e di riorganizzazione dei servizi sanitari, con le modalità stabilite con legge regionale.

1. 237.

Poggiolini.

Al comma 1, dopo la lettera z), aggiungere la seguente:

aa) è istituito in ogni regione l'osservatorio sulle spese di acquisto di beni e servizi e degli appalti delle Unità sanita-

rie locali, dotato di banca dati informatizzata. Gli osservatori regionali fanno capo ad un osservatorio nazionale. Annualmente il Ministero compara costi unitari e globali nei vari settori di spesa al fine di individuare anomalie su cui devono essere previsti immediati accertamenti.

1. 155.

Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini Canavesi, Bolognesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Giannotti, Sarritzu.

Al comma 1, dopo lettera z) aggiungere la seguente:

aa) promuovere campagne di informazione in direzione di una progressiva riduzione dell'abuso e del consumo dei farmaci e ad approntare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti relativi alla legge delega, una revisione del prontuario in direzione di una riduzione delle specialità farmaceutiche, in particolare di quelle dotate del medesimo valore terapeutico.

1. 38.

Giuliani, Rutelli, De Benetti.

Al comma 1, dopo lettera z) aggiungere la seguente:

aa) vincolare le USL ad effettuare con modalità omogenee i monitoraggi ambientali, di igiene e salute pubblica, e ad adottare i provvedimenti necessari al fine di renderli pubblici.

1. 39.

Giuliani, Rutelli, De Benetti.

Al comma 1 aggiungere, in fine, la seguente lettera:

aa) le regioni istituiscono dei comitati scientifici, il cui compito è di valutare l'opportunità di finanziare gli esperi-

menti scientifici con impiego di animali. Dei comitati fanno parte due rappresentanti delle associazioni legalmente riconosciute, per la tutela dei diritti degli animali, un rappresentante nominato dal Ministero della sanità, un rappresentante del mondo scientifico favorevole alla sperimentazione su animali ed un rappresentante del mondo scientifico contrario alla sperimentazione sugli animali. Ciò al fine di evitare che vengano concessi finanziamenti per ricerche di dubbia utilità sul piano scientifico. La commissione si esprime a maggioranza sulle richieste di finanziamento ai progetti di ricerca.

1. 238.

Apuzzo, Giuliari.

Al comma 1 aggiungere, in fine, la seguente lettera:

aa) i comitati scientifici delle regioni effettuano un'istruttoria approfondita sulla effettiva necessità ed utilità degli esperimenti e dei progetti di ricerca per i quali vengono richiesti finanziamenti. Il parere espresso dalla Commissione è vincolante ai fini dell'ottenimento del finanziamento.

1. 239.

Apuzzo, Giuliari.

Al comma 1 aggiungere, in fine, la seguente lettera:

ff) il Ministero della sanità, d'intesa con il Ministero per la ricerca scientifica, istituisce il Comitato scientifico nazionale, il cui compito è di valutare l'opportunità di finanziare gli esperimenti scientifici con impiego di animali. Dei comitati fanno parte due rappresentanti delle associazioni legalmente riconosciute, per la tutela dei diritti degli animali, un rappresentante nominato dal Ministero della sanità, un rappresentante del mondo scientifico favorevole alla sperimentazione su animali ed un rappresentante del mondo scientifico contrario alla sperimentazione sugli animali. Ciò al fine di evitare che

vengano concessi finanziamenti per ricerche di dubbia utilità sul piano scientifico. La commissione si esprime a maggioranza sulle richieste di finanziamento ai progetti di ricerca.

1. 240.

Apuzzo, Giuliari.

Al comma 1 aggiungere, in fine, la seguente lettera:

aa) il comitato scientifico nazionale effettua un'istruttoria approfondita sulla effettiva necessità ed utilità degli esperimenti e dei progetti di ricerca per i quali vengono richiesti finanziamenti. Il parere espresso dalla Commissione è vincolante ai fini dell'ottenimento del finanziamento.

1. 241.

Apuzzo, Giuliari.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Sono prorogate al 31 giugno 1993 le norme dell'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 concernenti le situazioni di incompatibilità tra il rapporto di lavoro con il Servizio sanitario nazionale e l'esercizio di altre attività.

1. 244.

Garavaglia, Gargani, Saretta.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Entro un anno dall'approvazione della presente legge, si procede alla revisione del prontuario terapeutico nazionale, riducendone drasticamente il numero dei preparati.

1. 9.

Giuntella.

Al comma 2, sostituire le parole: 31 dicembre 1993 *con le seguenti:* 30 giugno 1993.

1. 242.

Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini Canavesi, Bolognesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Giannotti, Sarritzu.

Al comma 2, sostituire le parole: 31 dicembre 1993 *con le seguenti:* 31 dicembre 1995.

1. 88.

Giannotti, Trupia, Caccavari, Tarantelli, Augusto Battaglia, Pollastrini, Jannelli, Perinei, Solaroli, Castagnola, Voza, Soriero, Campatelli, Silvio Mantovani.

Al comma 2, sostituire le parole: nuove specialità *con le seguenti:* specialità terapeuticamente non innovative.

1. 243.

Di Laura Frattura, Casilli, Perani, Saretta, Garavaglia, Armellin, Pierluigi Castagnetti, Renzulli, Landi, Tuffi.

Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: È altresì possibile l'ammissione nel prontuario terapeutico nazionale di nuove specialità che rappresentino modifiche di confezione, di composizione, di forma o di dosaggio di specialità già presenti nel prontuario e che comportino una riduzione del costo del ciclo terapeutico.

Conseguentemente dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

Sono abrogati: l'articolo 8 del regio decreto del 26 agosto 1937, n. 1706, l'articolo 5, comma 4, della legge 24 luglio

1978, n. 388, l'articolo 7 della legge 25 marzo 1985, n. 121; l'articolo 5, comma 34, della legge 8 marzo 1983, n. 53; l'articolo 5, comma 1 della legge 24 aprile 1980, n. 146; l'articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1985, n. 440; l'articolo 1 della legge 27 febbraio 1978, n. 38; l'articolo 74, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; l'articolo 65 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269; l'articolo 111, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 103, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 65, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 33, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 10, comma 1 T, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 10, comma 1 N, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 8, comma 2, della legge 8 novembre 1986, n. 752; l'articolo 10-bis, Allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642; l'articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; l'articolo 3, comma 4 L. A del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; l'articolo 34-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 70, comma 5 del testo unico 30 marzo 1990, n. 76; l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 65, comma 2 L. A del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e l'articolo 3 comma 1 della legge 11 dicembre 1990, n. 381; l'articolo 12, comma 1, 2

della legge 30 aprile 1985, n. 163 nonché l'articolo 65, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e l'articolo 2, comma 4 del decreto-legge 2 dicembre 1986, n. 69; l'articolo 33, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 22 maggio 1990, n. 120, nonché l'articolo 6, comma 1 del decreto-legge 21 luglio 1990, n. 192 e l'articolo 6, comma 1 del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261; l'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; l'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 20 novembre 1987, n. 474; l'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8; l'articolo 14, comma 5, della legge 1°

marzo 1986, n. 64; l'articolo 101, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1978, n. 218; l'articolo 34-bis, comma 1 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69 (legge n. 154); l'articolo 8, comma 34, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

1. 69.

Calderoli, Arrighini, Terzi.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: corredata dal parere della conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano.

1. 49.

Anedda, Valensise, Parigi, Berselli, Parlato, Pasetto, La Russa, Tassi, Nania, Matteoli, Gasparri.

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*